

**LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE E PENITENZIARIO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA.
CENNI COMPARATISTICI AL PROGETTO ITALIANO
DI RIFORMA DEL CODICE PENALE**

F. SAVERIO FORTUNA*, ROBERTO TODINI**

INTRODUZIONE ⁽¹⁾

La Federazione Russa, nata agli inizi degli anni '90 in seguito alla dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ha vissuto nel primo decennio della sua storia una intensa attività legislativa, volta ad adeguare il diritto in vigore in epoca sovietica alla nuova forma di Stato venutasi a creare.

Infatti, contemporaneamente al consolidarsi del nuovo scenario socio – politico, venivano rapidamente ad essere individuati i nuovi valori sociali considerati meritevoli della massima tutela, poi cristallizzati nella Costituzione adottata con plebiscito universale il 13 dicembre del 1993 e volti ad essere finalmente compatibili con la concezione di uno Stato democratico di diritto, nonché con le norme internazionali poste a tutela dei diritti dell'uomo ⁽²⁾.

Come logica conseguenza di tale cambiamento venne a mutare gran parte della legislazione positiva in vigore nella disciolta Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (R.S.F.S.R.); si

* Università di Cassino

** Già addetto all'ambasciata italiana a Mosca

(1) Il lavoro utilizza la traduzione integrale del codice penale e del codice penitenziario della Federazione russa a cura di Roberto TODINI. Allo stesso Autore è da attribuire la parte storico-introductiva. Mentre di F. Saverio FORTUNA è la rassegna dei principali istituti di parte generale, quella delle fattispecie criminose più qualificanti, l'analisi del codice penitenziario e i cenni di genere comparatistico.

(2) Vedi U.A. USMANOV, "Kommentarij Sledovatelja", Mosca 1999, p. 3.

procedette pertanto alla riscrittura del codice civile (1994), del codice di famiglia (1995), del codice delle acque (1995), del codice dell'aria (1997), del codice doganale (1993), del codice processuale di arbitrato (1995), del codice dei boschi (1997), del codice urbanistico (1998), del codice di bilancio (1998), del codice tributario (1998-2000) e del codice dell'esecuzione penale (1997). Altre importanti raccolte normative (codice di procedura civile e codice delle violazioni amministrative) vennero invece profondamente novellate. Inoltre, il 1° luglio 2002 entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale.

Per quanto attiene la normativa penale sostanziale, alla quale questa trattazione dedicherà un breve *excursus* di carattere storico, come avanti più diffusamente si illustrerà, il 1 gennaio 1997 è entrato in vigore il nuovo codice penale della Federazione Russa, che ha sostituito il codice penale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa⁽³⁾, entrato in vigore il 27 ottobre 1960.

IL PERIODO SOVIETICO

Il diritto sovietico e la dottrina del comunismo

La vasta opera di rielaborazione delle leggi alla quale si è accennato, e che – come si è detto – verrà meglio illustrata più avanti per quanto attiene ai radicali mutamenti avvenuti nel

(3) È forse opportuno chiarire che l'U.R.S.S. si definiva Stato federale, costituito dall'unione volontaria di Repubbliche Socialiste Sovietiche (R.S.S.) sovrane e pari in diritto. Ciascuna R.S.S. (erano in totale 15 al momento della dissoluzione dell'URSS) aveva una propria Costituzione (che non doveva essere in contrasto con quella dell'URSS), bandiera ed inno, ed esercitava la propria sovranità su quelle materie che costituzionalmente non erano di competenza dell'URSS. Per le materie di competenza dell'URSS, tra le quali si ricomprendeva la legislazione penale, essa ne determinava i "principi fondamentali di regolamentazione legislativa" ai quali le R.S.S., al momento di compilare o mutare i propri codici, dovevano attenersi. (vedasi in merito T.NAPOLITANO, "Istituzioni di diritto sovietico", UTET, Torino, 1975, pp. 132 e 133).

Più in dettaglio, e per quanto attiene l'oggetto di questa esposizione, sino al 1957 l'attività legislativa in ambito penale e penale processuale rientrava nelle competenze del massimo organo legiferante dell'URSS (il Soviet Supremo) che emanava direttamente anche i codici per ognuna delle Repubbliche. Dopo il 1957, ai Soviet Supremi delle singole R.S.S. è stato consentito di adottare propri codici, in stretta conformità ai sopracitati "principi fondamentali" emanati dal Soviet Supremo dell'URSS.

Sull'enorme influenza esercitata dal PCUS in materia legislativa si dirà in seguito.

ramo del diritto penale sostanziale, sta indubbiamente costringendo i giuristi russi ad uno sforzo notevole, nel quale va compreso anche l'adattamento a dover lavorare per la tutela di valori socio-politici assai diversi da quelli ai quali costoro erano stati educati durante il regime sovietico⁽⁴⁾; i fondamenti del cui sistema normativo non possono essere compresi se non alla luce della dottrina del comunismo⁽⁵⁾.

Il regime sorto con la rivoluzione d'ottobre nel 1917 conteneva nel proprio programma come fine ultimo il completo annientamento di quegli strati della società (c.d. classi borghesi) che, secondo la predetta dottrina politica, sin dal diciottesimo secolo, a seguito del vistoso aumento della produzione derivante dall'industrializzazione, avevano provveduto ad instaurare un regime capitalistico e classista, escludendo cioè dalla proprietà dei mezzi di produzione coloro i quali con tali mezzi lavoravano e materialmente producevano (classi lavoratrici) e procedendo così, in sintesi, al loro sfruttamento.

La classe lavoratrice, pertanto, una volta conquistato il potere politico, avrebbe dovuto immediatamente imporre la propria dittatura (dittatura del proletariato) sulle altre classi che in precedenza la sfruttavano (le classi borghesi) come in effetti in Russia avvenne. Nel corso della dittatura del proletariato si sarebbe poi dovuto perfezionare il completo annientamento delle classi borghesi con il conseguente ritorno dei mezzi di produzione a coloro i quali lavoravano e quindi producevano. Avvenuto ciò, la società sarebbe risultata finalmente composta da un'unica classe trionfante, quella dei lavoratori, avverso la quale non avrebbe più avuto senso il perdurare del regime dittatoriale⁽⁶⁾.

(4) Anche se, per molti di essi, tale sforzo dovette costituire una liberazione: scrive difatti A.N. IGNATOV "Ugolovnoe Pravo Rossii", parte generale, Mosca, 1997, p. 18, che "in un recente passato gli studiosi del settore (scienza del diritto penale, n.d.r.) erano costretti ad attenersi ai fondamenti del marxismo, agli interventi dei dirigenti del Partito Comunista dell'URSS e dei più elevati esponenti dello Stato e del Partito. Ciò limitava l'espressione del proprio pensiero, impoveriva il contenuto teorico dei lavori scientifici...".

(5) T.NAPOLITANO, "Vocabolario giuridico russo-italiano", prefazione, Giuffrè 1981.

(6) Vgs. T.NAPOLITANO, op.cit., UTET 1975, pp. 3 sgg..

Ed anche il perdurare dell'esistenza dello Stato e delle regole del diritto – creazioni entrambe, secondo gli studiosi marxisti, della classe più forte in quanto strumenti e regole indispensabili di dominio, e soprattutto di continuità del dominio, sulla classe più debole – non avrebbe più avuto senso in un mondo caratterizzato dalla scomparsa delle classi e dei conflitti tra esse, ove tutte le forme sociali sarebbero finalmente divenute mature per il loro autogoverno (società comunista)⁽⁷⁾.

Nell'attesa di tale desiderato momento, per quanto riguarda l'esperienza sovietica, il ruolo di guida nel cammino che dalla rivoluzione di ottobre avrebbe dovuto portare al comunismo realizzato costituiva appannaggio esclusivo del partito comunista dell'URSS, che per assolvere tale supremo compito di "faro politico" dell'intera società poteva servirsi degli strumenti ritenuti più idonei, inclusivi un pesante condizionamento nella formazione delle leggi⁽⁸⁾ – non eccettuate quelle di carattere penale – finendo così per relegare le stesse da strumento per la conciliazione di interessi vari a strumento per la repressione di classe, al prezzo anche di affievolire alquanto la tutela degli interessi e dei diritti delle persone⁽⁹⁾.

LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PENALE E DEL DIRITTO PENITENZIARIO.

La codificazione penale sostanziale in epoca sovietica ha vissuto tre momenti: il codice del 1922, quello del 1926 e quello entrato in vigore nel 1960.

Da un loro esame comparato può dirsi che ogni nuovo codice – in verità in quello licenziato nel 1960 più di quello licenziato nel 1926 –, in perfetta sintonia con le teorie della dottrina politica già sinteticamente esposte, tese ad abrogare, oppure a mitigare, le rigide norme ritenute in precedenza necessarie

(7) Vgs. T.NAPOLITANO, op.cit., UTET 1975, pp. 117 sgg..

(8) Stucka, Commissario del Popolo alla Giustizia del periodo staliniano, asserì che "la direttiva di partito costituisce il fondamento di ogni legge". Inoltre, il Comitato Centrale del PCUS era solito esaminare con qualche giorno d'anticipo quanto poi veniva discusso in seno al Soviet Supremo. Vgs. T.NAPOLITANO, op.cit., UTET 1975, pp. 255 sgg..

(9) Vgs. T.A.KOSTAREVA, "Ugolovnoe Pravo Rossii", parte generale, Mosca 1997, pp. 570 sgg..

alla completa eliminazione di quanto risultasse ancora sopravvissuto delle classi sociali nemiche (classi borghesi). L'abrogazione avveniva ovviamente solo qualora la suprema autorità politica avesse ritenuto che l'intera società sovietica aveva conseguito una maturazione tale verso l'era comunista da non necessitare più della loro permanenza in vigore.

Così il codice del 1926 sottolineò con maggior forza il carattere di straordinarietà della pena di morte, mentre è solo con il codice del 1960 che venne abrogata l'analogia nel diritto penale (sulla importante questione dell'analogia si tornerà più avanti).

Nei fatti però la transizione dalla dittatura del proletariato all'edificazione del comunismo non avvenne affatto in tempi ragionevolmente prevedibili, principalmente perché Stalin negli anni '30 prolungò oltremisura il regime eccezionale dittatoriale, anche ricorrendo alla eliminazione (politica e fisica) di coloro che, constatata l'ormai avvenuta eliminazione delle classi nemiche, iniziavano a reclamare l'inizio della nuova fase politico-sociale.

La tragica involuzione è ben riflessa nelle vicissitudini che, in tale epoca, ha conosciuto la normativa sul trattamento dei condannati⁽¹⁰⁾. Il 16 ottobre 1924 venne adottato il primo "codice correzionale-lavorativo" della storia della Russia. Con tale denominazione si diede riflesso all'indirizzo più importante della strutturanda politica penitenziaria sovietica, cioè la considerazione del lavoro come uno dei mezzi fondamentali di correzione e di rieducazione, anche politica, dei condannati, che indusse il commissariato popolare alla giustizia ad introdurre, con disposizione del 24 gennaio 1918, il "lavoro socialmente utile". Tale indirizzo trovò conferma nei contenuti dell'Istruzione temporanea *"Sulla privazione della libertà come tipo di pena e sulla procedura di sua espiazione"*, emanata il 23 luglio 1918 sempre dal precitato commissariato. Con il codice del 1924 si intese, tra l'altro, promuovere una più incisiva azione di prevenzione generale, come pure accompagnare l'esecuzione della pena con misure correzionali-lavorative e favorire l'ulteriore sviluppo della rete degli istituti correzionali-lavorativi.

(10) vgs. PONOMARJOV, "Ugolovno- ispolnitel'noe pravo", Mosca 2000, pp. 43 sgg.

Il 28 marzo 1928 venne adottata la disposizione del supremo comitato esecutivo centrale e del soviet dei commissari del popolo "*Sulla politica punitiva e sullo stato dei luoghi di carcerazione*" che, tra l'altro, puntualizzò la necessità di un approccio differenziato ai rei nonché l'esigenza di eliminare alcune carenze sussistenti.

Più avanti, l'influenza dello stalinismo iniziò a condizionare fortemente anche la normativa del settore. Con disposizione del comitato esecutivo centrale e del soviet dei commissari del popolo del 6 novembre 1929 venne introdotta la privazione della libertà nei campi correzionali-lavorativi in luoghi remoti dell'URSS onde favorire, con l'isolamento ed il lavoro, l'adattamento dei condannati alle condizioni della convivenza socialista.

Il 1° agosto 1933 venne emanato il nuovo *Codice correzionale-lavorativo*. Tale atto normativo ben riflette il ritorno ad atmosfere di quindici anni prima quando, in condizioni di piena guerra civile, con disposizione del soviet dei commissari del popolo del 5 settembre 1918 ("*Sul terrore rosso*") si intese difendere il neonato stato sovietico impiegando misure repressive estreme nei confronti di coloro che fossero stati riconosciuti nemici di classe. E infatti, con il codice del 1933 venne individuato nella difesa della dittatura del proletariato dagli attentati dei nemici di classe il principale compito della politica criminale (articolo 1), e vennero evidenziati gli scopi della politica correzionale-lavorativa, ponendo i condannati in condizione di non commettere atti pregiudizievoli all'edificazione socialista, e rieducando e riadattando gli stessi tramite l'indirizzo del lavoro verso scopi socialmente utili.

Nello stesso periodo, la funzione di infliggere sanzioni penali venne attribuita ad organi del potere pubblico diversi dai tribunali e la regolamentazione dell'esecuzione delle pene operata dal Codice iniziò ad essere modificata da semplici atti normativi ministeriali.

Con la morte di Stalin vennero gradualmente abbandonate le più estreme manifestazioni dittatoriali, e ciò portò conseguenze anche nel ramo del diritto. Con disposizione sui campi correzionali lavorativi e sulle colonie del Ministero degli Interni dell'URSS approvata nel 1954 venne tolta efficacia a molti dei precitati atti normativi ministeriali.

Il pieno ripristino della regolamentazione su basi legislative dell'esecuzione delle pene si ebbe con l'entrata in vigore del Codice correzionale-lavorativo della RSFSR il 10 dicembre 1970, rimasto in vigore sino al 1997.

Comparazione operata dagli studiosi russi tra alcune norme del diritto penale sovietico con le norme oggi in vigore.

I moderni lavori scientifici che illustrano i contenuti degli istituti penali in vigore nella Federazione Russa spesso si soffermano a descrivere, a volte anche in comparazione con le norme ora vigenti, gli istituti del diritto sovietico ritenuti più significativi per la loro scarsa considerazione dei diritti della persona.

Così, nel commentare la vigente normativa che dà concretezza al principio di legalità⁽¹¹⁾, sulla quale si tornerà più avanti, viene sottolineato che “durante il periodo sovietico erano adottati atti normativi costitutivi di responsabilità penale senza procedere alla loro pubblicazione e che spesso recavano la dicitura ‘segreto’. Tali atti, nonché i chiarimenti per la determinazione della responsabilità penale, spesso provenivano non dall'organo legislativo ma, ad esempio, dall'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista”⁽¹²⁾. E relativamente all'abrogazione dell'analogia in diritto penale, consentita sino al 1958⁽¹³⁾, si rileva che anche dopo tale data comunque “i tribunali colmavano le lacune legislative applicando gli articoli del codice penale contemplanti i fatti più simili per caratte-

(11) Il principio di legalità trova la sua massima tutela nell'art. 54, 2° comma, della Costituzione della Federazione Russa, che recita: “Nessuno può essere ritenuto responsabile per un fatto, che al momento della sua commissione non era considerato come violazione del diritto. Se dopo la commissione di una violazione del diritto la responsabilità per esso viene rimossa od attenuata, si applica la nuova legge”. Traduzione dal russo dell'autore; si prende occasione per precisare che tutti i testi normativi russi riportati in questa trattazione sono stati tradotti dal russo dall'autore.

(12) Vgs. I. A. KRASIKOV, “Ugolovnoe pravo Rossii”, parte generale, Mosca 1997, p. 8.

(13) In tale anno il Soviet Supremo dell'URSS emanava i “principi generali” che venivano tradotti nel codice della RSFSR del 1960. Vgs. la nota 2.

re, dando una applicazione estensiva alle norme del diritto penale”⁽¹⁴⁻¹⁵⁾.

Nel commentare la disposizione costituzionale che vieta l'adozione di sanzioni penali per quegli atti che costituiscano manifestazione delle libertà e dei diritti dei cittadini russi⁽¹⁶⁾, viene osservato che durante il periodo sovietico l'art. 190 del codice penale della RSFSR. reprimeva la dissidenza, mentre l'art. 121 sanzionava la pederastia⁽¹⁷⁾.

Nel commentare la normativa che sancisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge⁽¹⁸⁾ si rileva, ancora, che durante il periodo sovietico i vertici del partito comunista non rispondevano penalmente per alcuni gravi crimini, quali la corruzione o l'abuso della posizione di servizio, ed i membri del partito comunista non potevano essere arrestati senza il consenso degli organi del partito⁽¹⁹⁾.

Nel commentare il principio di irretroattività della legge penale oggi in vigore⁽²⁰⁾ si rileva come, nel 1929, fosse stata adottata una legge volta a sanzionare i funzionari sovietici all'estero che rifiutavano di tornare in patria, alla quale venne data efficacia retroattiva⁽²¹⁾.

Nel commentare l'importanza massima che viene attribuita, nella scala dei valori meritevoli di tutela, ai diritti della persona, si sottolinea che il vecchio codice della RSFSR puniva il furto di quantità assai grandi di proprietà statali e pubbliche

(14) Vgs. I.A. KRASIKOV, op. cit., p. 9.

(15) Il commissario del popolo per la giustizia Krylenko, famigerato accusatore dei processi staliniani degli anni Trenta, sosteneva la necessità di emanare un codice penale sprovvisto di parte speciale, che prevedesse unicamente i caratteri generali del reato e della pena e che lasciasse ai tribunali la valutazione, in concreto, del fatto e l'applicazione della pena.

(16) Art. 55, 2° comma della Costituzione della Federazione Russa: “Nella Federazione Russa non debbono essere pubblicate leggi che aboliscano o diminuiscano i diritti e le libertà della persona e del cittadino”.

(17) I.A. KRASIKOV, op.cit., p. 9 sgg.

(18) Tale principio è sancito dall'art. 19, 1° comma della Costituzione della Federazione Russa, che recita: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge ed al tribunale”

(19) I.A. KRASIKOV, op.cit., p. 10.

(20) Anche questo principio è costituzionalmente tutelato all'art. 54, 1° comma Cost., che recita: “La legge che stabilisce od aggrava la responsabilità non ha forza retroattiva”.

(21) A. I. IGNATOV, op. cit., p. 17.

con la privazione della libertà da 8 a 15 anni, mentre puniva più lievemente l'omicidio volontario senza aggravanti (privazione della libertà da 3 a 10 anni) ⁽²²⁻²³⁾.

La volontà, più volte manifestata dalle autorità della Federazione Russa, di voler ampliare la collaborazione ed il dialogo costruttivo con le organizzazioni internazionali e con le nazioni a regime democratico, ha prodotto ovviamente conseguenze, tra le quali va inclusa la completa rielaborazione del principio giuridico c.d. dell'internazionalismo così come era inteso in epoca sovietica.

Oggi difatti l'art. 15 4° comma della Costituzione della Federazione Russa stabilisce che "I principi e le norme di diritto internazionale universalmente riconosciuti e gli accordi internazionali della Federazione Russa sono parte integrante del suo sistema giuridico. Se con un accordo internazionale della Federazione Russa sono stabilite regole diverse da quelle previste dalla legge, si applicano le regole dell'accordo internazionale". La normativa internazionale deve, però, essere recepita dal diritto interno, che può subordinarne l'adozione a precise condizioni ⁽²⁴⁾.

In epoca sovietica, invece, l'ideologia comunista considerava espressione del principio dell'internazionalismo il mutuo sostegno tra i paesi dello schieramento socialista. Così, per quanto attiene il settore giuridico – penale, l'art. 73 del codice penale della RSFSR stabiliva che "in forza della solidarietà internazionale dei lavoratori i reati particolarmente pericolosi commessi contro un altro Stato dei lavoratori vengono puniti in base agli artt. 64-72 del vigente codice", cioè ad esempio, un'attività di spionaggio contro gli interessi di un altro Paese del blocco socialista da parte di un cittadino sovietico veniva ad essere considerata come tradimento alla propria patria ⁽²⁵⁾.

(22) L'art. 2, 1° comma della Costituzione recita: "La persona, i suoi diritti e libertà costituiscono il valore supremo. Il riconoscimento, il rispetto e la tutela dei diritti e delle libertà della persona e del cittadino – sono doveri dello stato."

(23) A.I. IGNATOV, op. cit., p. 26.

(24) L'art. 3, punti 1 e 4, del codice penale dell'esecuzione subordina alla sussistenza delle indispensabili "possibilità economiche e sociali" l'applicazione degli "accordi internazionali della Federazione Russa che riguardano l'esecuzione delle pene ed il trattamento dei condannati" o delle "raccomandazioni (dichiarazioni) delle organizzazioni internazionali sui problemi dell'esecuzione delle pene e del trattamento dei condannati".

(25) vgs. A.I. IGNATOV, op. cit., p. 7.

LE ORIGINI, IL PERIODO ZARISTA, L'INFLUENZA DEL PENSIERO DI CESARE BECCARIA SULLA SCIENZA PENALE IN RUSSIA

Le origini

Antecedentemente al periodo sovietico la Russia era stata governata per secoli dall'autocrazia imperiale zarista dei Romanov che, salita al trono nel 1613 con lo zar Michele, vi rimase ininterrottamente sino al 1917, con poche o punto aperture liberali concesse ai propri sudditi, differentemente da quanto invece durante lo stesso periodo di tempo si verificò – più o meno traumaticamente – in altri Stati d'Europa (per non parlare dell'esperienza americana).

Relativamente alla compilazione normativa penale, per trovare la prima raccolta di norme punitive in Russia, bisogna risalire alla “*Russkaja Pravda*” dell'undicesimo secolo, che in sostanza codificò le pratiche e gli usi sanzionatori venutisi a formare sino ad allora. La rigidità, peraltro non eccessiva, del sistema di sanzioni in essa previsto, andò gradatamente inasprendosi con il trascorrere dei secoli, subendo indubbiamente l'influenza del lungo dominio tartaro che, più in generale, tenne isolati i territori delle odierne Russia ed Ucraina dalle più importanti evoluzioni artistiche, sociali ed intellettuali (ad esempio, il fenomeno delle nascenti università non si estese a questi Paesi) che all'inizio del secondo millennio iniziarono a fiorire sempre più numerose in Europa.

In tale angusto contesto non si è neanche potuta sviluppare un'opera organica di formazione delle leggi⁽²⁶⁾, per la quale si dovrà attendere il 1649, quando lo zar Alessio M. emanò un codice (*Ulozenie*) col quale finalmente vennero riordinate (in verità semplicemente raccolte) le norme dei secoli passati. Anche tale atto inasprì le precedenti sanzioni, prevedendo la pena di morte e pene corporali ed infamanti per una vasta serie di casi ed introducendo la nuova specie sanzionatoria della deportazione. Esso istituì, inoltre, la servitù della gleba e riuscì a rimanere in vigore sino al 1835, anche se dovette subire, all'inizio del 18° secolo, gli stravolgimenti apportati dalle riforme di Pietro il Grande, tendenti ad ampliare la sfera di intervento del governo imperiale in quei setto-

(26) Scrive M. RAEFF, “La Russia degli zar”, p. 119, Laterza 1999 che in epoca zarista non vide mai la luce un codice di leggi completo e concretamente utilizzabile.

ri della vita della Russia che maggiormente necessitavano di impulso affinché venisse a formarsi una società finalmente moderna ed attiva, secondo l'ambizioso programma del vigoroso zar, non condotto a realizzazione a causa della grande arretratezza del paese. In materia penale, anche Pietro il Grande, con l'*Artikul'* del 1715, inasprì le sanzioni e ne introdusse di nuove, tra le quali è interessante segnalare la deportazione sulle navi, indubbiamente funzionale alla costituzione coatta di equipaggi per la neonata flotta del Baltico, creata dallo zar per contrastare la potenza svedese nel corso della grande guerra nordica degli inizi del '700.

Caterina II e l'influenza del pensiero di Cesare Beccaria sul diritto penale russo dalla fine del Settecento alla rivoluzione d'ottobre.

Qualche decennio più tardi la zarina Caterina II, intenzionata a non lasciare il Paese totalmente al di fuori delle nuove idee ormai in fermento in Europa, ma anche nel tentativo di mitigare la confusione generata dai cambiamenti apportati da Pietro il Grande, convocò nel 1767 una "Grande Commissione Legislativa" composta da 564 deputati, dei quali 28 furono nominati tra i rappresentanti delle istituzioni dello Stato mentre gli altri risultarono eletti dagli ordini e dalle classi libere dell'impero: 161 tra la nobiltà terriera, 208 tra gli abitanti delle città, 79 tra i contadini di stato, 88 tra i cosacchi ed altre minoranze nazionali. Il clero vi risultò rappresentato da un solo deputato (ciò era in linea con l'interesse nutrito dalla sovrana nei confronti dell'esperienza illuminista). Furono esclusi i servi della gleba, che non avevano diritto ad essere rappresentati⁽²⁷⁾.

A tale Commissione la risoluta sovrana⁽²⁸⁾ assegnò il compito di elaborare un nuovo codice delle leggi russe; come base

(27) Vgs. per la composizione della Commissione N.V. RIASANOVSKY "Storia della Russia", Bompiani 1997, p. 262.

(28) Pare opportuno accennare che Caterina II nacque non in Russia ma a Stettino nel 1729, nella nobile ma non influente famiglia di un generale dell'esercito prussiano (il principe Cristiano Augusto di Anhalt-Zerbst). Ella stessa ammise di avere sposato il futuro zar Pietro III al solo scopo di detronizzarlo e di impadronirsi della corona imperiale, cosa che le riuscì alla perfezione (v. E. DONNERT, "La Russia degli zar" EGIC 1992, pp. 187-188).

per i lavori, essa stessa approntò una “*Istruzione*” (Nakaz) che i 564 rappresentanti avrebbero dovuto esaminare e discutere, per fornire poi alla sovrana le considerazioni finali.

Per la preparazione di tale compendioso documento (l’*Istruzione* nella sua versione definitiva consta di 655 articoli raggruppati in 22 capitoli) Caterina II attinse ampiamente (anzi, come essa stessa ammise, copiò) dalle opere tradotte dei più insigni pensatori europei della sua epoca, con i quali amava intrattenere fitte corrispondenze.

Il documento spazia in molteplici settori del diritto (forma dello Stato russo, istruzione, religione)⁽²⁹⁾ e per ognuno di essi riporta i punti di vista e le esortazioni dell’augusta autrice, che si rivelò assai sensibile a recepire le nuove idee, non senza però averle prima adattate, qualora lo avesse ritenuto necessario, alle esigenze di un regime assolutista quale era restato quello zarista, nonché alle particolari condizioni di arretratezza e di isolamento caratterizzanti la società russa dell’epoca.

Relativamente alla parte dedicata alla materia penale, la sovrana vi inserì concetti rivoluzionari da poco tempo elaborati in Europa occidentale, mai espressi prima in Russia, tanto che la genesi della scienza del diritto penale in questo paese viene oggi praticamente ricondotta all’*Istruzione* approntata da Caterina II⁽³⁰⁾.

L’imperatrice rimase infatti assai favorevolmente impressionata dall’opera del Montesquieu, “*L’esprit des lois*”, e soprattutto dall’opera “*Dei delitti e delle pene*” che Cesare Beccaria aveva pubblicato nel 1764, con “immediato clamore in tutta Europa, in quanto si scagliava contro la legislazione e la pratica della giustizia, allora fondata pressoché ovunque sull’uso sistematico della tortura, sulla pena di morte inflitta anche per delitti minori e su una generalizzata crudeltà degli apparati repressivi”⁽³¹⁾.

Lo spazio che l’opera di Beccaria occupa nell’*Istruzione* è superiore a quello concesso ad ogni altro autore; difatti dei 227

(29) Vgs. a tal proposito I. JUMASEV, “Beccaria e la Russia” in “I Russi e l’Italia”, Banco Ambrosiano Veneto 1995, p. 26.

(30) I. JUMASEV, op. cit., 1995, p. 27.

(31) Vgs. R. ZORZI, “Cesare Beccaria”, Mondadori 1996 - prefazione.

articoli dedicati al diritto penale sono ben 114 quelli ispirati allo scrittore italiano⁽³²⁾.

In materia penale, Caterina II si pronunciò pertanto per una decisa umanizzazione. Non c'è quindi da stupirsi che il liberalismo espresso nell'*Istruzione* abbia prodotto una forte impressione in diversi paesi europei, tanto che l'opera venne vietata in Francia⁽³³⁾.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro, la Commissione venne congedata senza che l'auspicato nuovo codice avesse preso corpo. Motivo ufficiale di tale interruzione fu l'imminente guerra contro la Turchia. Va detto in verità che i contrasti interni (es. tra i rappresentanti dei nobili e quelli dei contadini per il problema della servitù della gleba) resero i lavori più difficoltosi. Per il giurista russo dell'Ottocento A. Kristjakovskj, invece, la ragione principale del fallimento della Commissione era da ricercarsi nell'arretratezza e barbarie della società russa, non pronta – almeno per quanto attiene la materia penale – a ricevere i principi propugnati dal Beccaria e dal Montesquieu. Tale opinione trova buon riscontro nel giudizio sprezzante che lo stesso successore al trono di Caterina II, il principe Paolo, formulò sull'*Istruzione*, da lui considerata un bel gioco i cui contenuti erano però di impossibile attuazione⁽³⁴⁾.

In effetti nella Russia dell'epoca il grado di autoritarismo e di arbitrio nell'esercizio del potere erano tali (in alcuni luoghi i contadini venivano obbligati a pagare persino per potere giurare fedeltà allo zar) da rendere assai improbabile l'accoglimento delle nuove idee di stampo illuminista. Per dare un'idea di tale situazione, basti dire che quando Caterina II propose di abolire la tortura, le fu risposto che “in tal caso nessuno si sarebbe più potuto addormentare certo di potersi risvegliare l'indomani”. E la tortura rimase⁽³⁵⁾.

Ma se all'*Istruzione* non seguì l'adozione del nuovo codice di leggi per il quale essa era stata espressamente redatta dalla sovra-

(32) Per l'articolazione dell'*“Istruzione”* vgs. I. JUMASEV, op.cit., 1995, pp. 26-27.

(33) Vgs. N.V. RIASANOVSKY, op. cit., p. 262.

(34) Vgs. E.DONNERT, op.cit., p. 198.

(35) Vgs. JUMASEV, op. cit., p. 27.

na, nondimeno, e nonostante la sua limitata possibilità di circolazione nel paese ⁽³⁶⁾, con essa vennero ad introdursi nella società russa le nuove idee ad ispirazione profondamente umanitaria già in fervente elaborazione in Europa. E tra queste, l'importanza – già ricordata – delle intuizioni di Cesare Beccaria ha fatto scrivere che l'opera dello scrittore italiano “ha allevato il diritto penale russo sin dalla culla, preparando gradualmente il terreno per una trasformazione delle leggi in senso democratico” ⁽³⁷⁾.

Vari studiosi dell'epoca, influenzati dalle idee del Beccaria, espressero nelle loro opere la necessità di umanizzare il diritto penale. Tra essi si collocano F.Usakov, A. Radiscev ed il criminalista G. Solncev, autore di uno dei primi trattati di diritto penale russo.

Le nuove idee umanitarie dispiegarono i propri effetti anche nel settore dell'esecuzione delle pene e del trattamento dei condannati. Già Caterina II aveva iniziato ad interessarsi al miglioramento della vita nelle carceri. Nel 1819 a S. Pietroburgo venne fondata l'“Associazione di tutela per le carceri”, il cui statuto prevedeva, tra l'altro, l'assistenza alla rieducazione morale dei delinquenti ed il miglioramento delle condizioni di detenzione ⁽³⁸⁾.

Anche la *Raccolta delle leggi dell'impero russo*, approntata durante il regno dello zar Nicola I da M.M Speranski, recepì alcune idee di ispirazione umanitaria. La *Raccolta* entrò in vigore nel gennaio 1935, in sostituzione dell'ormai secolare codice di Alessio, e rimase in vigore sino al 1917.

Maggiore influenza esercitarono i principi a contenuto umanitario sulle riforme giudiziarie che, incluse in un più vasto piano riformatore ⁽³⁹⁾, ebbero inizio nel 1864 sotto il regno dello zar Alessandro II ⁽⁴⁰⁾. Il sistema giudiziario venne reso indipendente da quello esecutivo, compresavi la procedura di trasferi-

(36) L'“Istruzione” di Caterina II era difatti un documento il cui contenuto costituiva segreto di stato.

(37) JUMASEV, op.cit., p. 27.

(38) Vgs. PONOMARJOV, op.cit., p. 36.

(39) Tra le riforme a carattere sociale più importanti va ricordata la soppressione della servitù della gleba.

(40) Vgs. N.V. RIASANOVSKI, op. cit., p. 378.

mento dei giudici. Il processo acquisì buoni connotati di oralità e di pubblicità. Le parti dinanzi al giudice dovevano essere assistite da legali (sino a tale momento la professione di avvocato in Russia aveva avuto importanza assai marginale). Vennero razionalizzati i ben ventuno tipi di rito dibattimentale esistenti. Per giudicare dei delitti più gravi si prevede la costituzione di una giuria. Tutti i russi vennero dichiarati uguali dinanzi alla legge.

Sempre nell'ambito di tali riforme venne emanato, nel 1863, un decreto col quale vennero abolite alcune delle pene più crudeli. Nel 1864 venne emanato un *Regolamento* sulle pene che pose limiti temporali all'arresto ed alla carcerazione, e che all'epoca fu apprezzato per l'umanità delle disposizioni introdotte.

L'opera di Cesare Beccaria ispirò gli artefici di queste riforme a tale punto che uno dei più illuminati tra essi, Serghei Zarudnij, collaboratore del ministro della giustizia Zamjatnin, arrivò a dire che "il libro del Beccaria non è un libro italiano, ma un libro russo scritto però in italiano".

L'ottusità, forse non emendabile del sistema zarista nel suo complesso, portò purtroppo non ad un miglioramento ma ad una perdita di significato del contenuto liberale di tali riforme⁽⁴¹⁾, sino al drastico cambiamento di regime sul quale si è accennato in precedenza.

Il periodo attuale

"Rispondere con la testa", cioè con la propria vita: tale è l'antica espressione dalla quale deriva l'odierno termine che in Russia definisce il "diritto penale" (*ugolovnoe pravo*; e difatti, in russo *golova* significa testa) ed alla quale letteralmente meglio si adatterebbe, in lingua italiana, l'espressione "diritto capitale".

(41) Le aperture alle quali venne costretto l'ultimo zar Nicola II all'indomani della prima rivoluzione russa del 1905, e tra le quali va menzionata la creazione, per la prima volta in Russia, di un organo parlamentare, la Duma, furono concesse assai malvolentieri e strutturate in maniera tale da non privare il monarca di pressochè alcuno dei propri poteri assoluti.

Se i contenuti delle legislazioni penali della Russia zarista e di quella sovietica potevano, in grado diverso, riflettersi in tale severa espressione, lo stesso non può dirsi per i contenuti della complessa ristrutturazione legislativa ancora in fermento nella Russia di oggi la quale, come accennato, si sta sforzando di adeguare i propri strumenti legislativi ed istituzionali affinché siano garantiti al massimo grado quei valori ora, finalmente, considerati meritevoli della più elevata tutela: i diritti e le libertà della persona ⁽⁴²⁾.

Già nei *Principi della legislazione penale dell'URSS* adottati nel 1991, e che ovviamente non furono mai tradotti in norme vigenti a causa della successiva dissoluzione dell'Unione Sovietica, vennero inseriti importanti elementi innovativi, in seguito inclusi nei progetti per l'elaborazione del codice penale della Federazione Russa.

La legislazione penale attualmente in vigore è stata elaborata, come già accennato, nel quadro di una più ampia riforma legislativa resa necessaria dai radicali cambiamenti sociali, politici ed economici avvenuti nel paese sin dai primi anni '90, con i quali il sistema normativo precedente non poteva più confrontarsi.

Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione (la prima dopo il disfacimento dell'URSS) nel 1993 ⁽⁴³⁾ furono introdotti, tra gli altri, fondamentali principi ai quali il legislatore penale ha dovuto iniziare ad attenersi nell'adottare nuove norme o nel modificare norme vigenti, sia di carattere sostanziale che di carattere processuale. Più in dettaglio, oltre a stabilire i principi esposti in precedenza ⁽⁴⁴⁾, la Costituzione si premura di tutelare il diritto di ognuno alla vita ed alla propria dignità, libertà e riservatezza (artt. 20, 21, 22 e 23 della Costituzione); riconosce tutela costituzionale i diritti e le libertà della persona, e ne viene garantita la tutela giudiziaria presso il tribunale pre-costituito per legge (artt. 45, 46 e 47 della Costituzione). Ad

(42) Vgs, alla nota 22, l'art. 2, 1° comma, della Costituzione della Federazione Russa.

(43) Si vedano i "cenni introduttivi".

(44) Vgs. note 11, 16, 18, 20, 22.

ogni imputato sono garantiti i diritti all'assistenza legale, alla presunzione di innocenza, a non essere condannato più volte per lo stesso reato, alla raccolta legale delle prove ed all'appello (artt. 48, 49 e 50 della Costituzione). Non può imporsi l'obbligo di testimoniare contro se stesso ed i propri congiunti (art. 51 della Costituzione); inoltre, sono riconosciuti i diritti delle vittime nonché l'eventuale diritto al risarcimento statale (artt. 52 e 53 della Costituzione).

I progetti per l'elaborazione di un nuovo codice penale inizialmente erano due. A seguito dei lavori dei comitati della *Duma*, essi confluirono in un unico progetto che, nella sua prima presentazione al Presidente della Federazione Russa nel 1995, non venne approvato ⁽⁴⁵⁾; anzi, con decreto del 6 luglio 1995 (*"Sull'elaborazione del concetto della riforma giuridica del paese"*) il Presidente della Federazione Russa indicò tra i supremi indirizzi di questa riforma ⁽⁴⁶⁾ la predisposizione di un sistema normativo che fornisse reali garanzie ai diritti ed agli interessi della persona, nonché di un sistema normativo e di istituzioni per il rafforzamento delle misure di contrasto al fenomeno criminale ⁽⁴⁷⁾.

La *Duma* di Stato continuò i propri lavori ed il 24 maggio 1996 adottò il Codice Penale della Federazione Russa, che entrò in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Esso consta di 360 articoli (104 per la parte generale) ripartiti in 12 titoli e 34 capitoli.

Un suo approfondito commento di carattere scientifico esula evidentemente dalla misura del presente lavoro nondimeno, anche un sommario *excursus* della parte speciale rivela come non siano state dimenticate importanti tematiche dell'era attuale (come, ad esempio, reati contro l'ecologia, reati informatici, reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità). Si

(45) Ai sensi dell'art. 107 della Costituzione il Presidente della Federazione può rigettare una legge federale adottata dalla *Duma*, la quale procede al suo riesame. Se il testo respinto viene di nuovo adottato dalla *Duma* a maggioranza non inferiore ai due terzi, il Presidente lo sottoscrive e lo approva nel termine di 14 giorni.

(46) Tale decreto presidenziale va inteso come espressione del diritto di iniziativa legislativa, riconosciuto al Presidente della Federazione Russa dall'art. 104, 1° comma della Costituzione.

(47) Vgs. IGNATOV, op.cit., parte speciale., p. 2.

reputa opportuno sottolineare inoltre che i giuristi russi ritengono tale impianto normativo più vicino alla concezione legislativa romano – germanica che a quella anglosassone (di importante ispirazione sarebbe stato, tra l'altro, il recente codice penale francese del 1992 anche se non tutti i principi fondamentali ne sono stati recepiti, ad iniziare dall'abbandono dell'ipotesi, nel corso dei lavori della *Duma*, di introdurre anche nella legislazione russa la responsabilità penale per le persone giuridiche).

Alcuni studiosi russi considerano poi i seguenti cambiamenti tra i più significativi, se posti a confronto con la ormai abrogata normativa penale sovietica⁽⁴⁸⁾.

In primo luogo vengono, con la nuova legislazione penale, codificati principi che sono posti a garanzia dei diritti della persona. Essi sono i principi di legittimità, eguaglianza, colpevolezza, equità ed umanismo.

Viene poi codificato un sistema di categorizzazione dei reati, assente nel precedente codice, sulla base della gravità del fatto commesso.

Inoltre il nuovo codice penale introduce una più vasta specie di pene, che meglio possono adattarsi ai differenti gradi di responsabilità.

All'entrata in vigore del codice penale ha fatto immediato seguito, il 1° luglio 1997, quella del **nuovo codice penale dell'esecuzione** (c.d. codice penitenziario) anch'esso fortemente ispirato ai principi di umanizzazione del diritto e della pena. In applicazione di tali principi, con decreto presidenziale emanato il 1° settembre 1998, l'amministrazione delle carceri è passata dalle competenze del Ministero degli Interni a quelle del Ministero della Giustizia; successivamente, nel 1999, è iniziata l'elaborazione della riforma del sistema penitenziario, che dovrebbe compiersi entro il 2005.

Il codice consta di 190 articoli. La parte generale ne comprende 24 e si articola in tre capitoli, dei quali il primo disciplina le disposizioni generali (artt. 1 – 9); il secondo disciplina lo stato giuridico dei condannati (artt. 10 – 15) ed il terzo disciplina gli istituti e gli organi che eseguono la pena ed il controllo sulla loro attività (artt. 16 – 24). La parte speciale com-

(48) Vgs. U.A. USMANOV, op.cit., pp. 3-4.

prende 166 articoli ripartiti in 7 titoli e 21 capitoli, e disciplina sin nei dettagli le modalità di esecuzione di ogni singola specie di pena.

Secondo alcuni studiosi russi del settore, la novità di maggior rilievo introdotta dal codice penitenziario nel diritto russo è rappresentata dal controllo del tribunale – peraltro, limitato e parziale – sulle attività degli enti che eseguono la pena. Inoltre, la normativa contenuta nelle molteplici convenzioni internazionali che si occupano di salvaguardare i diritti dei condannati avrebbe esercitato una notevole influenza sulla sua elaborazione ⁽⁴⁹⁾.

IL CODICE PENALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

La parte generale del codice (artt. 1-104)

Le linee portanti del nuovo codice penale della Federazione russa. I principi fondamentali

Il primo titolo (*La legge penale*) della *Parte generale* del codice enuncia i principi di fondo, ispiratori della nuova codificazione, e parametro inderogabile per l'interprete (e per il legislatore del futuro).

Di particolare interesse l'enunciato di cui all'art. 1, secondo il quale “*la legislazione penale della Federazione russa consiste nel presente codice. Le nuove leggi che prevedano responsabilità penale sono soggette all'inserimento nel vigente codice*”. Ciò che costituisce una opzione netta in favore della codificazione e, di converso, indicazione sfavorevole alla legislazione mediante norme speciali.

L'articolo 2 elenca beni e interessi meritevoli di tutela penale: quali soprattutto, la libertà e i diritti soggettivi della persona e del cittadino, ordine e sicurezza pubblica, proprietà, ambiente, ordinamento costituzionale, la prevenzione dei reati,

(49) MIHILIN A.S e SELIVERSTOV V.I. “Ugolovno- ispolnitel'noe Pravo”, Mosca 2000, p. 13.

la pace sociale. La mancanza di oggetto giuridico, inteso per tale la reale esistenza di un bene o interesse di apprezzabile rilievo viene, considerata nel secondo comma dell'art. 14, ove è stabilito che *“non costituisce reato l'azione formalmente comprensiva degli elementi costitutivi di una fattispecie prevista dal codice, ma che in virtù della sua particolare tenuità non rappresenta un pericolo sociale”*.

Risultano espressamente sanciti: **il principio di legalità e il divieto di analogia** (art. 3); **il principio di colpevolezza e l'esclusione della responsabilità oggettiva** (art. 5); **il principio di proporzionalità**, con divieto del *bis in idem*; **il principio di materialità** con divieto della punizione di mere opinioni e **il principio di tipicità** (art. 8).

Appartengono al rango di precetti costituzionali ma, perché compresi nel codice, hanno valore di indirizzo per il legislatore, **il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge** (art. 4) e **il principio di umanismo** (art. 7) per effetto del quale *“la pena e le altre misure penali applicate al soggetto autore di un reato non possono essere finalizzate a procurare sofferenze fisiche oppure all'umiliazione della dignità umana”*.

Seguono criteri non diversi da quelli adottati nel nostro codice (come in quelli dell'Europa occidentale) le regole di *efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio*.

Il tempo del commesso reato viene identificato con riguardo al *momento della condotta*. (art. 9).

Affermato espressamente (art. 10) è **il principio di irretroattività** della norma penale incriminatrice, o di quella che *“in altra maniera peggiora la posizione del soggetto”*. Quale corollario di quello di legalità, risulta sancito, altresì, il criterio della retroattività della legge più favorevole.

Seguono il consueto riferimento allo *ius soli* i criteri (articoli 11-13) che postulano l'efficacia della legge della Federazione. Con l'avvertenza – indicativa della importanza che il codice, qui e altrove, conferisce allo *status* di militare – che la legge russa si applica ai reati commessi dagli appartenenti alle unità militari della F.R. che operino sul territorio di Stati esteri (quando non diversamente previsto da convenzioni internazionali). Il cittadino che abbia commesso un reato all'e-

stero non è sottoposto a estradizione, ma, ove si trovi sul territorio della Federazione, sarà sottoposto a giudizio penale e subirà una pena se il fatto è previsto quale reato anche dallo Stato nel cui territorio esso è stato commesso.

Nozione e struttura del reato

La definizione di reato, quale “*atto socialmente pericoloso, commesso colpevolmente, vietato dal vigente codice sotto minaccia di pena*” (art. 14) risponde ai principi di **legalità** e **materialità**, a quello di **offensività**, a quello di **colpevolezza**. I reati sono classificati secondo una *quadripartizione*: reati di non grande gravità (pena edittale massima, la privazione della libertà fino a due anni); reati di media gravità (fino a cinque anni di privazione della libertà); reati gravi (fino a dieci anni); reati particolarmente gravi (oltre gli anni dieci, o pena più grave). Le prime tre categorie comprendono *anche fatti colposi*; l'ultima, solamente fatti dolosi (art. 15).

Il concorso dei reati (*ripetizione*: art. 16) può essere considerato come circostanza aggravante la pena. Il criterio generale, stabilito all'art. 17, è quello del *cumulo materiale* delle pene corrispondenti ad ogni singolo reato, equiparandosi al concorso materiale il concorso di reati realizzato con una sola azione od omissione (*concorso ideale*).

La classificazione di cui all'art. 14 viene in considerazione nella individuazione dei casi di recidiva, differenziati (*recidiva pericolosa e particolarmente pericolosa*) in relazione alla precedente commissione di più reati (dolosi) di gravità diversa (art. 18).

Le conseguenze derivanti dalla ripetizione dei reati o dall'applicazione della recidiva sono analiticamente considerate nel capitolo 10 della parte generale.

L'autore del reato

Il codice non definisce espressamente l'*imputabilità* dell'autore di un reato. Stabilisce, nondimeno, che la *responsabilità penale* presuppone il compimento dei sedici anni di età.

Per alcuni gravi delitti – espressamente indicati nel comma 2° dell'art. 20 – viene fissato il limite inferiore di anni quattordici (in evidente relazione alla normale possibilità di comprendere il significato antisociale di fatti configurabili come *delitti naturali*). La norma (art. 20 c. 3) considera anche la condizione del minorenne che presenti un *ritardo dello sviluppo psichico*, ancorché non dipendente da malattia, statuendo in tali casi il difetto di imputabilità.

Gli articoli 21 e 22 definiscono le condizioni di non imputabilità ovvero di imputabilità ridotta, dipendenti da disturbo psichico, *cronico o temporaneo*, stabilendo che, nei casi di imputabilità ridotta, se ne debba tenere conto sia quanto alla determinazione della pena che alla possibilità di sostituzione della sanzione detentiva con misure di carattere medico. Mentre la sanzione verrà, *ex origine*, sostituita per gli infermi di mente affetti da malattia tale da escludere interamente la “*capacità di rendersi conto dell'effettivo carattere e della pericolosità sociale*” della condotta realizzata (art. 21 c. 1).

Gli *stati di ubriachezza* non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 23).

L'elemento soggettivo

Nell'ambito della **colpevolezza**, il codice della Federazione russa esclude ogni forma di *responsabilità obiettiva*, stabilendo che la responsabilità per un fatto diverso, o più grave, di quello voluto sorge solo nei casi in cui “*il soggetto avesse previsto la possibilità del loro verificarsi*” ma “*senza sufficienti motivi... avesse fatto assegnamento sulla mancata realizzazione*” dell'evento. Il criterio della *prevedibilità*, espressamente sancito, riconduce i casi di responsabilità senza colpevolezza in situazioni di responsabilità per negligenza o imprudenza (art. 27).

Risultano, secondo il consueto schema, ben distinti i fatti dolosi da quelli colposi, stabilendosi che quest'ultima forma di colpevolezza deve essere espressamente considerata quale singola fattispecie di parte speciale.

Il *dolo* è distinto in dolo diretto e indiretto. Il *dolo diretto* viene definito come consapevolezza della pericolosità della condotta e volontà della realizzazione dell'evento. Quello *indiretto*, che presuppone la coscienza dell'antisocialità, consiste nella previsione della possibilità del verificarsi di conseguenze della condotta lesive di beni tutelati, che l'agente nondimeno "*considera con indifferenza*".

La *colpa* viene ricondotta alla generale categoria dell'*imprudenza*, alla quale l'art. 26 connette le situazioni di *superficialità* (previsione della possibilità del verificarsi l'evento socialmente pericoloso, che però, *senza sufficienti motivi*, l'agente confidava non dovesse verificarsi) ovvero le situazioni di *negligenza*, consistente nella mancata previsione di effetti che avrebbero potuto essere previsti adoperando le necessarie attenzioni.

L'articolo 28 introduce una generale causa esimente, che può essere agevolmente collegata alla dottrina dell'*inesigibilità*. Applicabile nei casi in cui l'agente non era in grado di prevedere, per le *circostanze del fatto*, le conseguenze dannose o pericolose della condotta. Ovvero dove il soggetto, pur avendo potuto prevedere tale possibilità, non è stato in grado di scongiurarle "*a causa della discordanza tra le sue qualità psicofisiologiche e le esigenze di situazioni estreme*".

Forme di manifestazione del reato.

Gli articoli 29-31 (capo 6: *reato non compiuto*) regolano la *consumazione*, definita con riguardo al criterio di conformità al tipo legale, la *preparazione del reato* e il *tentativo*.

Con riferimento alle due più gravi categorie di reato (pena da cinque a dieci anni o superiore) viene sottoposta a sanzione anche la *preparazione del reato*: vale a dire l'apprestamento dei mezzi, la ricerca dei partecipi, l'accordo concluso per la commissione del reato, quando il reato non sia portato a termine.

Per tentativo il codice russo intende ogni "*azione diretta alla commissione del reato, quando il reato non sia portato a termine per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente*" (art. 30).

L'interruzione nella preparazione e nell'esecuzione del fatto (*desistenza volontaria*: art. 31) comporta esclusione della responsabilità penale, a meno che le azioni compiute non costituiscano *ex se* diversa fattispecie di reato. L'organizzatore o istigatore è richiesto di fornire una condotta attiva, anche mediante informazione alle autorità di polizia. Nel caso in cui l'intervento risulti tardivo, e non idoneo ad impedire la commissione del reato, tale condotta costituisce circostanza attenuante della pena.

Nel regolare il **concorso di persone** (capitolo 7; articoli 32-36) il codice penale della Federazione russa segue il criterio dell'*equivalenza delle condizioni*, statuendo che il concorso di più persone in reato doloso è dato dalla "partecipazione comune e volontaria di due o più soggetti" (art. 32). Pur respingendo la teoria della natura accessoria della partecipazione, il codice, soprattutto ai fini della graduazione del trattamento sanzionatorio, differenzia tra *esecutore*, *organizzatore*, *istigatore e complice* (quest'ultimo definito in ragione della fornitura di mezzi materiali ovvero di consigli o informazioni). Viene disciplinata quale forma di fattispecie plurisoggettiva (art. 35) la realizzazione del reato da parte di un *gruppo di persone*: con gravità crescente nel caso in cui i soggetti facenti parte del gruppo si fossero preventivamente accordati. Il reato concorsuale attribuito ad un *gruppo organizzato* creato stabilmente per la realizzazione di uno o più reati, viene considerato di gravità maggiore. Infine, è contemplata l'ipotesi di una *comunità criminale* allorché reati gravi e particolarmente gravi siano progettati e realizzati da un gruppo criminale stabile. Lo spinoso problema del *concorso anomalo* (regolato dal nostro codice all'art. 116) viene risolto, con qualche nota di ottimismo, sulla base del criterio della prevedibilità (volontaria previsione) della condotta diversa e più grave del partecipe rispetto al programma concordato.

Non si discosta dal modello del codice Rocco la disciplina delle **cause obiettive di giustificazione**. Peraltro, l'eccesso di reazione (nella *difesa necessaria*, nell'*uso di mezzi di coazione nella cattura di un soggetto autore di un reato*, come pure nella *estrema necessità*) viene regolato con riguardo al criterio

di *proporzionalità*, a titolo di dolo. Nella *esecuzione di un ordine dell'autorità*, chi esegue l'ordine è scriminato a meno che non riceva un ordine palesemente illegale. Presenta carattere di originalità la generale causa scriminante del *rischio motivato*: nel caso di lesione di un bene protetto finalizzata al raggiungimento di uno *scopo socialmente utile*, allorché detto fine non poteva essere perseguito in modo diverso senza esporre a lesione il bene (art. 41).

Nozione e scopi della pena. Tipologia delle sanzioni.

Come rilevato, il codice russo enuncia principi d'ordine generale, la corretta collocazione dei quali sarebbe in testi normativi d'indirizzo. Quanto alla pena, ne viene indicato lo *scopo*, sia di retribuzione (*“ripristinare la giustizia sociale”*) che di prevenzione generale e speciale (*“correzione del condannato e prevenzione dalla commissione di nuovi reati”*).

Il sistema della pene risulta articolato sopra *tredici specie di pene*. In ordine di gravità decrescente: 1) pena pecuniaria; 2) interdizione dall'esercizio di determinate funzioni o attività; 3) privazione di onorificenze civili o militari; 4) lavori obbligatori; 5) lavori correzionali; 6) limitazione (della libertà) per servizio militare; 7) confisca del patrimonio; 8) limitazione della libertà; 9) arresto; 10) consegna in unità disciplinare militare; 11) privazione della libertà per un periodo determinato; 12) ergastolo; 13) pena di morte.

La *pena di morte* (art. 59) intesa come misura eccezionale, è stabilita per i reati particolarmente gravi contro la vita. Essa non viene inflitta alle donne, ai minori di 18 anni e maggiori di 65. Per effetto di grazia può essere commutata in ergastolo o nella reclusione (privazione della libertà) per 25 anni.

La pena dell'*ergastolo*, prevista per i reati più gravi contro la vita e l'incolumità individuale, non può essere inflitta alle medesime categorie di soggetti (donne, minori infradiciottenni, soggetti di età superiore a 65 anni).

La pena della reclusione (*privazione della libertà*) stabilita tra un *minimo di sei mesi e un massimo di 20 anni*, viene scontata in istituti differenziati (colonie-confino, ovvero colonie correzionale a regime comune o speciale, oppure in carcere) a

seconda della gravità del reato commesso e della pericolosità del soggetto (articoli 56 e 58). In caso di cumulo di sentenze, la pena detentiva non può superare i 30 anni.

La pena dell'*arresto* consiste nella privazione della libertà *in condizioni di rigido isolamento* per un periodo da uno a sei mesi. In questa specie di pena possono essere commutate le pene meno afflittive dei lavori obbligatori e dei lavori correzionali nei casi di inosservanza delle prescrizioni.

La pena della *limitazione della libertà*, prevista per i reati colposi e per i reati dolosi meno gravi se il colpevole non ha precedenti penali, consiste nell'assegnazione ad un istituto da uno a tre anni *senza isolamento dalla società*, ma con sottoposizione a controlli. In tale specie di pena possono essere commutate quelle dei lavori obbligatori e dei lavori correzionali; in caso di rifiuto o inosservanza, essa viene commutata in quella della privazione della libertà. Non sono soggetti a questa sanzione gli invalidi, le donne in stato di gravidanza e con bambini di età inferiore di anni otto, i soggetti che abbiano compiuto i 60 anni.

La pena dei *lavori obbligatori* consiste nell'esecuzione da parte del condannato (per un periodo da 60 a 240 ore) *di lavoro gratuito, socialmente utile, per non meno di 4 ore al giorno*. In caso di rifiuto o di inadempimento, la pena si converte in arresto o il privazione della libertà (art. 49).

La pena dei *lavori correzionali* consiste nella trattenuta dallo stipendio del condannato di una percentuale, stabilita dal giudice in misura variabile dal 5 al 20 per cento. La pena è commutata, in caso di rifiuto, in quella della limitazione della libertà con rapporto di 1/1, in quella dell'arresto (1/2) o in quella della privazione della libertà (1/3).

La pena della *limitazione per servizio militare* viene applicata per i reati militari (pure previsti nella parte speciale del codice) e comporta la riduzione dello stipendio al condannato militare in misura non inferiore al 20 per cento, nonché il ritardo nella promozione al grado superiore (art. 51). Del pari, per i più gravi reati militari, è anche prevista la pena della *consegna in unità disciplinare militare*, riservata peraltro ai militari di truppa e ai sottufficiali ancora in servizio di leva al momento della sentenza (art. 55).

La *pena pecuniaria* viene inflitta in rapporto agli *ammon-tari minimi della retribuzione* (da 25 a 1000) unità, oppure in riferimento ad altri redditi del condannato, per un periodo da due settimane ad un anno. La determinazione concreta della sanzione deve tenere conto, oltre che della gravità del fatto, delle *condizioni economiche del condannato*. È prevista la commutazione della pena pecuniaria in lavori obbligatori, correzionali o nell'arresto nel solo caso di *volontario rifiuto* da parte del condannato (art. 46).

Infine, le sole specie di *pena accessoria* (art. 45, c. 3) consistono, ai sensi dell'art. 47, nella inabilitazione professionale, nella privazione del grado militare e onorifico, nella inabilitazione a svolgere determinate attività economiche e funzioni. La pena può essere irrogata anche *in difetto di espressa previsione della norma speciale* (con lesione del principio di legalità) in ragione del carattere del reo e della sua pericolosità sociale.

Criteri per la determinazione della pena concreta

Nel capo decimo, il codice russo comprende, oltre alle regole d'uso del potere discrezionale nella individuazione della pena giusta, anche le circostanze attenuanti e aggravanti, nonché i criteri per la individuazione della pena nei casi di delitto tentato, di concorso di reati, di reato plurisoggettivo.

L'articolo 60 stabilisce, quale canone per una *pena giusta*, l'applicazione di una sanzione corrispondente allo scopo, di tal che un tipo di pena più rigido può essere applicato nei casi di concorso di reati ovvero di più sentenze di condanna, ma non quando esso risulti inutile al raggiungimento delle due principali finalità indicate nell'art. 43 del codice. Come criterio concreto, la norma non considera specificamente la *gravità del fatto* (già qualificata nella norma di parte speciale, anche sulla base di un complesso sistema di circostanze). Indica invece (art. 60, c. 3) "*il carattere ed il grado della pericolosità sociale e la personalità del colpevole... e l'influenza della pena sulla correzione del condannato e sulle condizioni di vita della sua famiglia*".

Tra le *circostanze attenuanti*, il codice inserisce situazioni di eccesso nelle cause di giustificazione, la commissione del

reato in presenza di pesanti condizioni di vita o per motivi di pietà, la confessione e l'attiva partecipazione nella scoperta di complici, il risarcimento volontario del danno materiale e morale.

Sono qualificate *circostanze aggravanti*, l'uso di armi, esplosivi o sostanze venefiche, essersi servito di persone di età minore o sofferenti di gravi disturbi mentali, il motivo di odio razziale, religioso o nazionalista, avere cagionato lesione a donna in stato di palese gravidanza, l'abuso di fiducia ovvero della qualità di funzionario, la commissione del reato con uso di uniforme militare o dei documenti di un rappresentante dell'Autorità.

L'articolo 64 del codice consente la irrogazione di una pena anche in misura inferiore al minimo edittale *“in presenza di circostanze eccezionali legate agli scopi e ai motivi del reato, alla condotta del colpevole durante e dopo la commissione del reato... ovvero nei casi di attivo contributo reso dal partecipe ad un gruppo di concorrenti”*. La presenza di più circostanze attenuanti può essere equiparata alla detta circostanza eccezionale.

L'articolo 66 stabilisce i criteri per la determinazione della pena nei casi di *preparazione del reato e di reato tentato*.

Nel *reato concorsuale*, ai fini della irrogazione di pena sono da considerare *“il carattere e il grado dell'effettivo concorso... il ruolo del soggetto e la sua influenza sul carattere e sulla misura del danno cagionato”* (art. 67).

La disciplina delle conseguenze penali nel *concorso di reati* comporta l'applicazione del criterio del *cumulo giuridico* nei soli casi di concorso di reati classificati come *non gravi*, con l'assorbimento della pena meno grave. Negli altri casi (concorso tra reati di media gravità, gravi o particolarmente gravi) è seguito il criterio del *cumulo materiale*, temperato dalla fissazione di un limite massimo per la specie di pena detentiva più severa. Un diverso limite è fissato nel caso di pene inflitte con più sentenze di condanna (articoli 69-70).

Il codice della Federazione non contiene un istituto equiparabile alla *sospensione condizionale* di cui agli articoli 163 sgg. del codice Rocco. Disciplina invece, negli articoli 73-74 la *condanna condizionale*, nei termini della *messa alla prova* (*probation*) di matrice anglosassone. Sulla base della gravità del fatto e della personalità del colpevole, anche per effetto delle circostanze del reato, il giudice può sospendere la concreta applicazione della pena per un periodo stabilito dalla norma (fino a cinque anni) in ragione del reato commesso e della personalità del colpevole. Con la condanna condizionale, possono essere imposti obblighi di riparazione del danno, nonché fissate linee per la condotta futura del condannato, sottoposto al controllo di un ente statale specializzato (art. 73). Il codice prevede la revoca anticipata del periodo di prova in caso di condotta tale da far considerare raggiunto lo scopo dell'emenda. Di contro, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, il tribunale potrà revocare la condanna condizionale ovvero prorogare il periodo di prova.

Le cause che estinguono o modificano la responsabilità penale e la pena

Nel titolo 4 della parte generale il codice russo considera le cause che estinguono o modificano per qualità e durata, la pena inflitta ed anche le cause, secondo la letterale locuzione adottata, di *liberazione dalla responsabilità penale*.

Il reato sussiste, e viene dichiarato dal giudice, ma il colpevole potrà andare esente da pena nei casi di *ravvedimento operoso*: allorché il reo, oltre a confessare e a consentire l'accertamento della responsabilità, abbia risarcito il danneggiato o comunque riparato il danno (art. 75: la causa opera solo con riguardo ai reati di non grande gravità). Del pari, opera quale causa di non punibilità obiettiva per l'autore di un primo reato di non grande gravità, l'essersi egli conciliato con il danneggiato ed avere riparato il danno (art. 76). Risponde al criterio della *offensività*, la causa di non punibilità contemplata nell'art. 77: che impone di accertare, nel momento del giudizio, se la condotta era da considerarsi socialmente pericolosa.

La prescrizione del reato (art. 78) si consuma con il decorso di termini diversi a seconda che il fatto ricada in una delle quattro categorie di reato. La prescrizione si interrompe per il periodo in cui l'imputato si sottrae al giudizio o alla cattura. Sono imprescrittibili i reati contro la pace e sicurezza dell'umanità. Mentre per i reati punibili con l'ergastolo, l'applicabilità della prescrizione è rimessa alla valutazione del giudice.

L'istituto della *liberazione condizionale* è regolato secondo lo schema di cui al nostro articolo 176 c.p. È prevista l'avvenuta espiazione di un periodo di pena, crescente a seconda della categoria del reato (di anni 25 per i condannati all'ergastolo) e l'accertamento dell'avvenuta rieducazione del condannato. È altresì contemplata la revoca del beneficio nel caso di commissione di ulteriori illeciti ovvero di inosservanza degli obblighi imposti (art. 79).

In relazione al comportamento del condannato, scontato almeno un terzo della pena inflitta, essa può essere commutata in altra meno afflittiva (art. 80).

Ove, dopo la commissione del reato, insorga una *malattia mentale* tale da impedire al colpevole di percepire la "pericolosità sociale delle azioni compiute", il reo non è sottoposto a sanzione ma, eventualmente, a "misure coercitive di carattere medico". Analogamente, nel caso di *grave malattia* insorta dopo la condanna, il colpevole potrà essere sottratto all'esecuzione della pena, che riprenderà dopo la guarigione, a meno che non sia decorso il termine di prescrizione.

Per le donne in stato di gravidanza e con figli di età minore di otto anni, la donna (eccetto le ipotesi di condanna a pena superiore a cinque anni per reati gravi contro la persona) beneficia della *sospensione dell'esecuzione*. La condannata può essere liberata dall'espiazione della pena, o questa può essere commutata in altra meno afflittiva al momento del compimento da parte del bambino degli otto anni di età (art. 82)

Il codice contempla (art. 83) anche ipotesi di prescrizione della pena, nei casi di mancata esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile.

Sotto la rubrica di “*amnistia*” il codice russo (art. 84) configura sia ipotesi di estinzione del reato che ipotesi di riduzione totale o parziale della pena inflitta al condannato (indulto).

I *precedenti penali* (art. 86) sono considerati, per espressa indicazione, sia quanto alla pericolosità (capacità) criminale del colpevole, che alla commisurazione della pena, sia per fondare l’aumento della pena nei casi di recidiva. La condizione di pregiudicato può essere eliminata nei casi che il codice considera come “*liberazione dalla responsabilità*”; oppure a seguito del decorso della prova nei casi di *probation*; sia, su istanza del condannato, per corretto comportamento dopo l’espiazione della condanna. L’annullamento o l’estinzione dei precedenti penali eliminano tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse alla qualità di pregiudicato.

Diritto penale minorile

Il titolo 5 del codice fissa i criteri della responsabilità penale per i minori e determina la tipologia delle sanzioni penali e delle misure applicabili.

La piena capacità penale è stabilita al compimento degli anni 18; al di sotto degli anni 14 il minore non è imputabile. L’età minore degli anni 18 è da considerare quale circostanza attenuante, ed è previsto che si tenga conto, nello stabilire il trattamento sanzionatorio, *delle condizioni di vita e d’istruzione, del livello dello sviluppo psichico, dell’influenza eventualmente esercitata dagli adulti.*

Al minore possono essere applicate una sanzione penale ovvero *misure coercitive a carattere educativo.*

Le pene applicabili al minorenne variano dalla pena pecuniaria, alla inabilitazione dal diritto di esercitare date attività, ai lavori obbligatori, ai lavori correzionali, all’arresto (da uno a quattro mesi) alla privazione della libertà per un periodo non superiore a dieci anni (art. 88).

Le *misure coercitive ad effetto educativo*, limitatamente ai casi nei quali il minore ha commesso per la prima volta un reato non grave, consistono *nell’ammonimento, nell’affidamento al controllo dei genitori oppure ad un ente statale specializ-*

zato, nell'imposizione dell'obbligo di risarcire il danno, nell'imposizione di obblighi e limitazione del tempo libero. (articoli 90, 91): in questo caso il minore è liberato dalla responsabilità penale.

L'effetto della rinuncia alla punizione è previsto anche nei riguardi del minore, ancorché recidivo, il quale abbia commesso un reato di media gravità, se il giudice ritiene che lo scopo della educazione del colpevole può essere raggiunto mediante l'assegnazione ad un Istituto specializzato (art. 92).

Entro limiti più favorevoli è regolato (art. 93) l'istituto della *liberazione anticipata condizionale e il termine di annullamento dei precedenti penali*. Per i minorenni i termini di prescrizione si riducono della metà.

Il regime previsto per i minori può essere esteso, in casi eccezionali, a ragione del carattere della condotta e della personalità del colpevole, per i soggetti che, al momento del fatto, avevano compiuto gli anni diciotto e non ancora i venti.

Il regime degli infermi di mente

Ai responsabili di un reato i quali versino in condizione di menomazione psichica in ragione di malattia ovvero in dipendenza da alcoolismo o narcomania, il giudice può applicare *misure coercitive di carattere medico*. E precisamente: *osservazione ambulatoriale coercitiva; cura coercitiva presso uno psichiatra; cura coercitiva presso un ospedale psichiatrico di tipo comune o specializzato; cura coercitiva presso un o.p. specializzato ad osservazione intensiva* (quest'ultima misura nei casi di pericolosità particolare: articoli 97-101).

Quando la malattia insorga in pendenza di esecuzione della pena, questa viene sospesa e sostituita dalla misura a carattere medico. Intervenuta la guarigione, l'espiazione della pena riprende, ma il periodo trascorso presso l'o.p. viene computato nel periodo di espiazione.

Il ricovero in ospedale psichiatrico in luogo della pena (nei casi di imputabilità esclusa) può essere sostituito, cessata l'espiazione, con ricovero in strutture ospedaliere e/o di assistenza sociale.

Nei casi di imputabilità ridotta, le misure di carattere medico si eseguono presso l'istituto di detenzione per i condannati alla privazione della libertà. È prevista la possibilità del ricovero in o.p. su richiesta del condannato, computandosi in questo caso il periodo di ricovero in quello della condanna.

La parte speciale del codice della Federazione russa (artt. 105-360)

Criteri generali

La parte speciale del codice della Federazione russa si sviluppa su 255 articoli di legge, suddivisi in sei titoli (7-12) e in 19 capi (16-34).

Il titolo 7 (*reati contro la persona*) comprende gli articoli 105-156. Il titolo 8 (*reati nella sfera dell'economia*) gli articoli 158-204. Il titolo 9 (*reati contro la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico*) gli articoli 205-274). Il titolo 10 (*reati contro l'autorità dello Stato*) gli articoli 275-330. Il titolo 11 (*reati contro il servizio militare*) gli articoli 331-352. Il titolo 12 (*reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità*) gli articoli 353-360.

Non è naturalmente possibile commentare la parte speciale del codice, considerando i singoli articoli e le disposizioni che compongono ciascuna norma. Le indicazioni che seguono si riferiscono alle fattispecie più idonee a qualificare un codice senza dubbio moderno, in linea con i più recenti approdi delle legislazioni dei Paesi occidentali. Prima di questo, è opportuno fornire alcuni dati d'ordine generale.

a) Come accennato, il codice penale della Federazione russa esaurisce, almeno tendenzialmente, l'ambito della tutela con riguardo ai beni indicati nella rubrica dei titoli e dei capi. Le fattispecie, molto numerose, riservate nel sistema penale del nostro Paese alla *legislazione penale speciale*, risultano invece configurate e sanzionate nel codice. Nel quale, dunque, è da comprendere il *diritto penale tributa-*

rio (articoli 198-199), il *contrabbando* (art. 188) e la *sottrazione al pagamento dei diritti doganali* (art. 194). Come pure il *diritto penale del lavoro* (artt. 237-238. Viene configurato come delitto contro la sicurezza pubblica la violazione delle regole di sicurezza in impianti energetici nucleari: art. 215). Del pari, sono previsti da norma codicistica le condotte di preparazione, acquisto o vendita di sostanze stupefacenti (art. 228-233). Il *diritto penale commerciale* (capo 22: artt. 169-183; 196-7 quanto ai reati di *bancarotta*) contempla anche norme a tutela dell'attività bancaria (art. 185) e una norma di *diritto penale sportivo* (art. 184). Un intero capo (capitolo 26: artt. 246-262) concerne i *reati contro l'ecologia*: con riguardo sia alla violazione delle norme per la tutela dell'ambiente nel corso di attività industriali, sia alla violazione delle norme per il trattamento dei rifiuti pericolosi, all'inquinamento delle acque e dell'atmosfera, alla presa illegale di animali e piante acquatiche e alla violazione di norme a tutela delle riserve ittiche, alla caccia illegale, alla distruzione o danneggiamento dei boschi, alla violazione delle tutela di aree protette da punto di vista naturalistico.

Salvo quanto verrà in seguito osservato, la tendenziale completezza del codice penale è possibile in ragione dell'esistenza parallela di norme e prescrizioni tutelate mediante sanzioni amministrative.

b) Con riguardo alla *tecnica di formazione delle fattispecie*, si rileva l'uso frequente di reati di *pericolo astratto o presunto*. I risultati di possibile sostanziale iniquità, qualora la situazione di pericolo non sia concretamente realizzata, sono temperati dalla generale clausola di *non lesività* della condotta. Come accennato, viene anche largamente adoperata la tecnica della *norma a più fattispecie*. Frequente la previsione di *circostanze speciali e/o ad effetto speciale*. Non mancano ipotesi di *delitti aggravati dall'evento*.

c) Quanto alla *tecnica sanzionatoria*, il codice contempla, in alternativa tra loro, una serie articolata di pene, con preferenza, fino ai reati di media gravità, per la pena pecuniaria prevista con il sistema dei tassi (*ammontari*) minimi della

retribuzione. La forbice tra minimo e massimo edittali delle diverse specie di pena non è marcata (come, in genere, nel codice Rocco). Né sono elevati i *massimi edittali*: basterà porre mente alla pena massima per il delitto di omicidio volontario non aggravato, fissata in anni 15.

La scelta del legislatore russo può essere ricondotta, per un lato, alla frequente applicazione del cumulo materiale tra condanne riferibili a reati gravi e di media gravità. Dall'altro, al criterio di *effettività della sanzione*: la quale, ancorché rivolta (come si vedrà in appresso) soprattutto al recupero sociale del colpevole, non dismette il suo carattere di retribuzione giuridica e morale.

Dal *codice penitenziario* della Federazione russa risulta, infatti, che la pena inflitta, ancorché obiettivamente di durata apprezzabile, può essere ridotta, o commutata in pena di diversa specie, in ragione del comportamento del condannato e della valutazione apprezzata nella prospettiva del suo recupero sociale. Inoltre, ciascun tipo di pena detentiva può essere espia-ta con applicazione di un *regime* più o meno rigido (qui, solo in ragione della condotta durante l'espiazione).

d) Il *principio di colpevolezza* risulta affermato con sufficienti rigore e precisione, a preferenza del *criterio dell'offesa*. Le ipotesi fattuali riconducibili nell'ordinamento penale italiano, alla *responsabilità senza colpa*, sono regolati con riguardo, almeno, alla *prevedibilità dell'evento* da parte dell'agente, ovvero (nei reati aggravati dall'evento) all'*imprudenza* del colpevole.

Struttura della parte speciale del codice. Le fattispecie di rilievo

1) Il capo 16 del **titolo 7** (*reati contro la vita e la salute*) contiene l'articolata previsione delle fattispecie di omicidio.

A) L'ipotesi base (art. 105) commina una pena modesta (da sei a quindici anni di privazione della libertà) per l'ipotesi non aggravata. Peraltro, la norma configura una ampia serie di circostanze aggravanti in presenza di una o più delle quali, viene comminata la pena di morte o la più grave pena detentiva da anni otto a venti.

Con pena modesta viene punito l'*omicidio del neonato commesso dalla madre* in condizioni di disturbo psichico transeunte, subito dopo il parto, e l'*omicidio in preda a fortissima emozione*, commesso da soggetto sottoposto a violenza o a maltrattamenti in danno dell'autore di quello che viene definito come *sistematico comportamento illegale o amorale* (art. 107). L'omicidio commesso per *eccesso di legittima difesa* è punito con pena inferiore a quella prevista per l'*omicidio colposo* (art. 110). Peraltro, è configurato come ipotesi di maggiore gravità l'omicidio colposo (e le lesioni colpose) derivanti dalla *violazione degli obblighi professionali* (colpa del sanitario).

Una previsione originale investe la *coartazione al prelievo di organi o tessuti a scopo di trapianti* (art. 120) volta a combattere un fenomeno criminale oggi diffuso sia nei Paesi che compongono la Federazione che negli Stati satelliti.

Previsto con distinte fattispecie, il contagio di malattia venerea e il contagio di AIDS, anche laddove esso derivi dalla mancata osservanza colposa di obblighi professionali da parte del medico o del sanitario (art. 122).

Il delitto di *aborto* (art. 124) si realizza nei soli casi in cui l'aborto venga eseguito da parte di soggetto sprovvisto di qualificazione specialistica. Se dall'aborto, *per imprudenza*, deriva la morte o una lesione grave, la pena consiste nella privazione della libertà fino a cinque anni.

Il reato di *omissione di soccorso* è posto a carico di quanti avevano doveri di cura, assistenza o custodia sul malato. Di contro, costituisce *fattispecie a pericolo presunto* il reato di *abbandono al pericolo*, a carico dei soggetti obbligati all'assistenza o di quanti avevano causato il pericolo.

B) Il capo 17 (*reati contro la libertà, l'onore e la dignità della persona*) disciplina il *sequestro di persona* con l'impiego di una serie di aggravanti (il sequestro con finalità di profitto è sanzionato con la privazione della libertà da sei a quindici anni; la pena è fissata da otto a venti anni nei casi in cui, *per imprudenza*, sia derivata la morte dell'ostaggio o altre gravi conseguenze). Il codice prevede anche una causa speciale di *liberazione dalla responsabilità penale* in favore di chi abbia volontariamente liberato l'ostaggio. Il sequestro (art. 126) è

distinto dall'*illegale privazione della libertà* (art. 127) e dall'*illegale ricovero in ospedale psichiatrico* (art. 128).

La *diffamazione* (art. 129) è definita come “diffusione di notizie consapevolmente false che denigrano l’onore e la dignità della persona”. La condotta, realizzata con l’uso di un mezzo di pubblica comunicazione, costituisce forma aggravata. La falsa attribuzione di un reato grave o particolarmente grave è posta come figura autonoma di reato, punita sempre con la sanzione detentiva.

L'*ingiuria* viene tipizzata come “umiliazione dell’onore e della dignità realizzata in forma indecente”. Nella forma aggravata, è l’uso di mezzo di pubblica comunicazione (anche spettacoli o lavori letterari).

C) I *reati contro la libertà sessuale* sono considerati nel capo 18 del codice. L’ipotesi base (*violenza carnale*: art. 131) è qualificata da una serie di circostanze aggravanti, che comprendono la minore età nota al colpevole e il contagio di malattia venerea o di AIDS. Allo stesso modo, ma con riguardo a distinta fattispecie (art. 132) sono puniti gli atti di violenza su persona dello stesso sesso (non l’omosessualità in sé). Sottoposta a pena meno grave la *violenza morale* diretta a costringere la vittima a soggiacere a richieste di carattere sessuale (art. 134). Si presume compiuto senza il consenso della vittima, ed è assoggettato a pena, ogni atto sessuale compiuto su persona minore di anni 14, quando la minore età sia nota al colpevole. Il compimento di semplici *atti osceni*, in presenza del minore di anni 14 è egualmente punita, ma con pena meno severa.

D) Il capo 20, sotto il titolo di *reati contro i diritti costituzionali e le libertà della persona e del cittadino* comprende ipotesi di reato che rispondono ad interessi oggetto di tutela di specie non omogenea. Di rilievo la *violazione dell’inviolabilità della vita privata* (art. 137) che sanziona la “raccolta o la diffusione illegali di notizie sulla vita privata di un soggetto ... senza il suo consenso”, ipotesi aggravata nei casi in cui la raccolta è favorita dalla posizione di ufficio del colpevole. Gli articoli 137 e 138 sanzionano la violazione della corrispondenza e

delle comunicazioni postali e telefoniche e quella del domicilio della persona.

Originale, rispetto al sistema di parte speciale del codice Rocco, la previsione dell'art. 140, che sanziona il rifiuto del pubblico ufficiale di fornire al cittadino notizie o informazioni o di consegnare documenti o materiali, nei casi in cui dall'omissione sia derivato un pregiudizio per i diritti o per gli interessi legittimi della vittima. L'art. 144 punisce l'*ostacolo alla legittima attività professionale dei giornalisti*, tramite la coartazione o l'impedimento alla diffusione di notizie.

Gli articoli 145-147 sono invece posti a tutela della regolarità della prestazione lavorativa, comprendendo il rifiuto di assunzione o il licenziamento di donna in stato di gravidanza o con prole di età inferiore a tre anni; il mancato pagamento del salario, pensioni, sussidi e altri pagamenti previsti dalla legge; la violazione dei diritti di autore e di brevetto.

Gli articoli 147-8 sanzionano l'impedimento alla libertà di culto e alla libertà di riunione.

E) Il capo 20 (*reati contro la famiglia e i minori*) regola, quale autonoma fattispecie di reato, la induzione di persona dei 18 anni a commettere un reato (evidentemente, in concorso materiale con l'istigatore o il correo: art. 150). Sotto distinta rubrica (art. 151) il codice sanziona l'induzione del minore alla prostituzione, all'accattonaggio o all'uso di alcolici. In entrambi i casi, il reato è aggravato se commesso dal genitore o dal soggetto al quale il minore era affidato per motivi di assistenza o educazione. Una pena più elevata è stabilita per l'autore di *commercio di minori* (art. 152) con previsione di aggravanti ad effetto speciale nel caso in cui il minore sia stato portato all'estero. Distintamente è sanzionata la condotta di *adozione illegale* (art. 154). L'*intenzionale sottrazione al pagamento dei mezzi di mantenimento* è sanzionata nei riguardi dei genitori per figli minori di 18 anni, ovvero, se maggiorenni, ove siano inabili al lavoro. Analogo obbligo, se stabilito con sentenza del giudice in favore dei genitori inabili, è sanzionato a carico dei figli maggiorenni abili al lavoro.

2) Il **titolo ottavo** (reati nella sfera dell'economia) comprende tre capi (numeri 21-23) e 46 articoli.

A) Il *furto occulto* (art. 158) viene descritto quale "occulta acquisizione di beni altrui". Costituiscono aggravanti la realizzazione da parte di un gruppo di persone, la violazione dell'altrui domicilio, il danno grave. Ulteriormente aggravato il furto di "grandi dimensioni" per tale stabilendosi un valore che superi di oltre 500 volte l'ammontare minimo di retribuzione del lavoro stabilito dalla legge. Con pena meno grave è sanzionato il *furto palese* (palese acquisizione di beni altrui: art. 161)

La *truffa* (art. 159) è tipizzata quale "acquisizione di beni altrui ovvero di diritti su beni altrui tramite inganno o abuso di fiducia"

L'*appropriazione indebita* (art. 160) consiste "nell'acquisizione di beni altrui affidati al colpevole".

La *rapina* viene definita come "aggressione a scopo di acquisizione di beni altrui, commessa con impiego di violenza pericolosa per la vita o per la salute oppure con minaccia di impiegarne". Il confine con il furto consiste, dunque, nell'esercizio o nella minaccia di violenza qualificata (art. 162).

L'*estorsione* (art. 163) è tipizzata quale "richiesta della consegna di beni o di diritti su beni o della esecuzione di attività a carattere patrimoniale sotto minaccia di impiego di violenza oppure di distruzione o danneggiamento di beni ovvero con la minaccia di divulgazione di notizie disonoranti o di altre notizie idonee a procurare un danno rilevante alla vittima o ai suoi congiunti".

Con la privazione della libertà da sei a dieci anni è punita l'*acquisizione di beni di rilevante valore artistico e storico*, indipendentemente dalla modalità della condotta. Il reato concorre dunque con quelli di furto, appropriazione indebita o rapina (art. 164) Del pari, come fattispecie autonoma è punito l'*impossessamento illecito di autovettura o di altro mezzo di trasporto* senza scopo di acquisizione (quindi, come fatto prodromico ad altro reato: art. 166). Il *danneggiamento o distruzione* di beni altrui (art. 167) sono puniti solo in caso ne derivi un "danno rilevante". È anche punito il *danneggiamento colposo di beni altrui* se avente per oggetto materiale beni

altrui in grande quantità; una ipotesi aggravata contempla l'uso imprudente del fuoco o di altre fonti di elevato pericolo.

B) Il capo 22 (*reati nella sfera dell'attività economica*) raggruppa ipotesi di reato riconducibili al *diritto penale commerciale*. Non mancano fattispecie originali rispetto alle previsioni del sistema italiano (prevedute da noi, in larga parte, in leggi speciali, comunque esterne al codice).

Alcune previsioni di reato investono la condotta del pubblico ufficiale officiato della registrazione di un'impresa il quale opponga ingiustificato rifiuto (art. 169) oppure operi illecitamente nel Catasto statale la registrazione di contratti relativi a terreni ovvero ne alteri i dati (art. 170).

L'art. 171.1 sanziona la produzione, acquisto, custodia, trasporto o vendita di *prodotti non marcati*. Del pari è punito l'*illecito esercizio di attività imprenditoriale* quando ne sia derivato un danno rilevante, ovvero sia stato prodotto un reddito di grandi dimensioni (la norma espressamente indica il parametro quantitativo del reddito rilevante, qui, come in altre previsioni, limitando il ricorso a nozioni e concetti di libera interpretazione giudiziale). Allo stesso modo è punita l'*attività bancaria illecita* (art. 172). Distinta previsione investe l'*attività imprenditoriale fittizia*, finalizzata all'ottenimento di crediti o sovvenzioni e all'esenzione di tributi (art. 173).

Come *riciclaggio* (art. 174) il codice definisce "l'effettuazione di operazioni finanziarie e altri contratti con l'impiego di mezzi monetari o altre risorse consapevolmente acquisiti in modo illegale (art. 174). La *ricettazione* consiste "nell'acquisto o vendita, non promessi in anticipo, di beni consapevolmente procacciati mediante reato".

Con previsioni autonome sono puniti l'*illecito ottenimento di credito*, l'*intenzionale sottrazione al pagamento di debiti*, le *attività monopolistiche* (artt. 176-178).

La fattispecie della *coartazione alla conclusione del contratto oppure alla rinuncia a concluderlo* (art. 179) indica come manchi nel sistema del codice russo la generale ipotesi di violenza di cui all'articolo 610 del nostro codice.

Con pena non modesta è punita la *pubblicità consapevolmente falsa* (art. 182) e l'*illecito ottenimento o divulgazione di*

notizie costituenti segreto commerciale o bancario (art. 183). Meno gravemente sanzionata è la condotta di *abuso in occasione dell'emissione di titoli*, consistente nella *divulgazione di notizie inattendibili nel prospetto di emissione*. Fattispecie autonoma è la *fabbricazione e vendita di denaro e titoli falsi* (art. 186) e la *produzione o vendita di carte di credito o altri mezzi di pagamento falsi* (art. 187).

Compresa tra i reati economici è la previsione della *corruzione di partecipanti ed organizzatori di competizioni sportive professionistiche e di concorsi commerciali pubblici* (art. 184): che investe sia l'attività del corruttore che la condotta dell'atleta o giudice sportivo che riceva denaro, titoli o altri beni per influire sui risultati delle gare.

Il *contrabbando* (art. 188) oltre al trasferimento di merci ed oggetti (purché in grande quantità) attraverso il confine doganale della Federazione, contempla come previsione autonoma (rispetto a quelle comprese nel titolo dei reati contro la salute) l'importazione di stupefacenti, di armi anche biologiche e di esplosivi. Con pena non lieve è punita la *sottrazione al pagamento dei diritti doganali*. Del pari, è severamente punito il *mancato rientro nel territorio della Federazione di beni del patrimonio artistico, storico e archeologico*, come il *commercio illecito di metalli preziosi e gioielli* (artt. 190-192). Il *mancato rientro dall'estero di strumenti in valuta estera* è punito solo se avente ad oggetto "grandi quantità" di denaro (art. 193).

Sotto la rubrica di *attività ingiustificate in caso di bancarotta*, sono comprese sia l'occultamento di beni dell'impresa che l'occultamento, distruzione e falsificazione delle scritture contabili. La punizione è sottoposta alla condizione della causazione di un *danno di grandi dimensioni* (art. 195). Per *bancarotta fraudolenta* (art. 196) il legislatore russo tipicizza "l'intenzionale causazione o aggravamento della situazione di insolvenza". Per *bancarotta fittizia*, la "dichiarazione consapevolmente falsa sullo stato di insolvenza allo scopo di trarre in inganno i creditori" (art. 197). In tutti i casi di bancarotta è contemplata la *condizione di punibilità del danno rilevante*.

La *omessa o infedele dichiarazione fiscale, ovvero dei contributi assicurativi*, è punita solo se l'evasione conseguente superi prefissate soglie di punibilità. La *frode fiscale* (art. 199) consiste nell'evasione consumata mediante la falsificazione dei

documenti contabili. In questo caso, l'importo rilevante dell'evasione funge da circostanza aggravante.

La *frode in commercio* (art. 200) comprende una varia tipologia di condotte, che incidano sulla qualità, ma anche sul peso e sui caratteri merceologici del prodotto venduto. Costituisce aggravante il danno rilevante, espressamente commisurato a parametri.

C) *il capo 23 (reati contro l'interesse del servizio in imprese commerciali)* comprende l'*abuso di mandato* da parte di chi copre funzioni direttive in imprese al fine di profitto personale, con espressa estensione del precetto nei riguardi del gestore di fatto (art. 201). Comprende altresì ogni *abuso delle funzioni* da parte di notai e revisori dei conti. In entrambi i casi la punibilità è condizionata alla causazione di un danno. L'art. 203 prevede l'*abuso delle funzioni da parte di impiegati in servizi di protezione e investigazione*, ove il fatto sia commesso con violenza o minaccia. L'art. 204 disciplina la *corruzione commerciale*: ovvero l'illecita dazione e percezione di denaro o altra remunerazione da parte di soggetti che rivestano funzioni direttive in un'impresa al fine di compiere fatti contrari agli interessi dell'impresa medesima. È prevista una specie di *ravvedimento operoso*, ove il percipiente fornisca notizie sul fatto corruttivo all'organo preposto all'esercizio dell'azione penale.

3) Il **titolo 9** (*reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica*) si articola in quattro capi (24-27) e su 69 articoli (204-275)

A) I *reati contro la sicurezza pubblica* (**capo 24**, artt. 205-227) comprendono fattispecie di reato di creazione normativa, nelle quali non agevole è la individuazione della condotta secondo il criterio della tipicità

Per *terrorismo* (art. 205) il codice indica fatti di "esplosione, incendio doloso o altre azioni facenti insorgere il pericolo di strage" caratterizzate dal dolo specifico di "terrorizzare le popolazioni, turbare la sicurezza pubblica, o esercitare pressione per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità".

Anche la *presa di ostaggio* (art. 206) è caratterizzata dal fine di “costringere lo Stato, organizzazioni o cittadini a compiere una data attività o ad astenersi dal compierne, quale condizione per la liberazione dell’ostaggio”. Costituisce aggravante il fatto commesso in danno di un minorenne, ovvero per motivi di lucro. Se il sequestratore libera volontariamente l’ostaggio, egli è “liberato dalla responsabilità penale” se le sue azioni non costituiscano diverso reato.

L’art. 208 regola la *costituzione e partecipazione a formazione illegale armata*. È nuovamente prevista causa di non punibilità per il soggetto che abbia interrotto la sua partecipazione, consegnando le armi.

Sotto la rubrica di *banditismo* il codice contempla la “costituzione di un gruppo armato a scopo di aggressione” ovvero la semplice partecipazione (art. 209). *Teppismo* è la “manifesta violazione dell’ordine pubblico esprime una aperta mancanza di rispetto verso la società, accompagnata dall’impiego di violenza nei confronti dei cittadini oppure dal danneggiamento di beni su trasporti pubblici”. *Disordini di massa* (art. 212) è “l’organizzazione di disordini, ovvero la minaccia di impiegarne” (art. 213). *Vandalismo* (art. 214) è il “deturpamento di un edificio o di altre costruzioni, accompagnati da violenze, incendi dolosi, *pogrom*, uso di armi da fuoco o esplosivi o da resistenza armata ai rappresentanti dell’autorità”. La pena detentiva comminata per tutte le fattispecie è severa.

L’art. 210 sanziona la “*costituzione di una comunità criminale*” diretta alla commissione di reati gravi o particolarmente gravi, ovvero la partecipazione ad essa. La fattispecie che corrisponde a quella di cui all’art. 416 del nostro codice (con la limitazione derivante dalla specifica della gravità dei reati) è sanzionata con la pena della privazione della libertà da 7 a 15 anni e, per i partecipi, da 3 a 10 anni.

L’art. 211 sanziona, come fattispecie autonoma, il “*furto di mezzo di trasporto aereo, ovvero di nave o di materiale rotabile ferroviario*”. L’art. 227, sotto la rubrica di *pirateria*, punisce l’aggressione ad un battello marittimo o fluviale a scopo di impossessamento di beni altrui.

Gli articoli 215-223 contengono articolate previsioni in tema di *sicurezza del lavoro*, con riferimenti all’erogazione del-

l'energia elettrica (art. 215); alla conduzione di attività minerarie ed edilizie (art. 216); ad impianti con pericolo di esplosione (art. 217); al trattamento di materiali radioattivi (art. 220); alla prevenzione degli incendi (art. 219).

L'art. 221 sanziona l'*illecito impossessamento anche in forma di estorsione di materiali nucleari e di sostanze radioattive*.

Gli articoli 222-226 contengono norme sul *controllo delle armi*. Il porto non autorizzato di arma da fuoco o di arma bianca sono sanzionati, ancorché in modo differenziato, con pena relativamente elevata. È prevista la non punibilità del detenuto che volontariamente consegna l'arma. Distintamente è punita l'*illegale fabbricazione o riparazione* di arma da fuoco (art. 223). Due diverse previsioni investono la *negligente custodia di arma da fuoco* (art. 224) e l'*inadeguato adempimento agli obblighi di custodia*, qualora ne derivi il furto di armi da fuoco, o di loro componenti, di esplosivi o altre gravi conseguenze (art. 225).

B) Il capo 25 (*reati contro la salute della popolazione e la moralità pubblica*) comprende 17 articoli (228-245)

Gli articoli 228-233 regolano la disciplina penale degli stupefacenti. La detenzione di stupefacenti senza fine di vendita è punita solo se commessa su *grandi quantità di sostanza*. Con la privazione della libertà da tre a sette anni è punita la detenzione (come l'acquisto, il trasporto, la vendita) di sostanze stupefacenti o psicotrope. Costituisce aggravante ad effetto speciale il commercio di sostanze in quantità rilevanti, o la commissione dei fatti vietati da parte di un'organizzazione. Condotta ulteriormente aggravata forma il commercio di quantità assai grandi di stupefacenti (art. 228). Distintamente sono puniti il *furto e l'estorsione di stupefacenti* (art. 229); l'*induzione al consumo* (art. 230); l'*illegale coltivazione di piante contenenti sostanze narcotiche* (art. 231); la *tenuta di bische per il consumo di stupefacenti* (art. 233).

I successivi articoli attuano la *tutela penale del diritto alla salute*. Contemplando il *traffico e l'omessa custodia di sostanze velenose* (art. 234); l'*esercizio illegale di attività medica o farmaceutica privata* (fattispecie aggravata se dal fatto, per imprudenza, sia derivata la morte di una persona: art. 235); la

violazione delle norme sanitarie-epidemiologiche (art. 236); *l'occultamento di informazioni in merito a fatti costituenti pericolo per la pubblica salute* (ipotesi aggravata se riferibile agli obblighi di un pubblico ufficiale: art. 238).

La produzione e la vendita di *merci pericolose*, ovvero l'*esecuzione di lavori non rispondenti alle regole di sicurezza* sono punite all'art. 238.

L'articolo 239 sanziona la costituzione di associazioni la cui attività comporti violenza, anche di tipo morale sui cittadini, finalizzata sia alla causazione di danni alla salute sia al rifiuto di adempiere ai doveri civici

La *tutela penale della pubblica moralità* prevede l'*induzione, con violenza o minaccia, all'esercizio della prostituzione* (art. 240); *l'allestimento o la tenuta di locali per l'esercizio della prostituzione* (art. 242); *la diffusione illegale di materiali pornografici*.

Il *danneggiamento di monumenti della storia e della cultura*, (art. 243) è aggravato se l'oggetto materiale della condotta è formato da "oggetti o monumenti a carattere panrusso di particolare pregio".

Il *vilipendio di cadavere e la profanazione di sepolcro e il trattamento crudele di animali*, quando ne derivi morte o mutilazione, "se tale atto è compiuto per motivi teppistici, per fine di lucro o in presenza di minori" sono sanzionati con pena non modesta (anche se le previsioni sanzionatorie medie consentono al giudice di scegliere, oltre che l'entità, il tipo della pena da irrogare).

C) Il **capo 26** sotto la rubrica di *reati contro l'ecologia*, comprende 17 norme (246-262).

Ma in realtà le prime quattro norme configurano violazioni a regole di prevenzione e di sicurezza, con riferimento alla progettazione, messa in esercizio ed esercizio di impianti industriali, agricoli e scientifici, ove ne derivi la variazione del tasso di radioattività, ovvero un danno alla salute o la massiva morte di animali (art. 246). Sono anche considerati la produzione, il deposito o lo smaltimento di *rifiuti pericolosi*, qualora ne derivi "la minaccia di notevole danno alla salute e all'ambiente". Evento aggravatore della pena è dato dalla morte di cittadini o dalla causazione di una epidemia.

Sorretta da colpa specifica, per violazione di norme di cautela, le condotte di diffusione di contagio da agenti microbiologici (art. 248) anche con riguardo a norme di profilassi veterinaria (art. 249).

Gli articoli 250-252 contemplano, distintamente, l'*inquinamento delle acque* (reato di pericolo concreto, presupponendo l'accertamento di un notevole danno del mondo animale o vegetale); l'*inquinamento dell'atmosfera* (nel quale l'evento di danno funge da circostanza aggravante); l'*inquinamento dell'ambiente marino*, con particolare riferimento allo scarico di sostanze nocive. La causazione di un danno alla salute, a riserve di pesca, all'ambiente in località di villeggiatura costituisce circostanza di aggravamento della pena.

Previsione autonoma investe la *tutela del terreno* (art. 254) per effetto del versamento di sostanze chimiche o biologiche dannose. Del pari, è sanzionata la violazione di norme a tutela dell'ambiente nelle attività di sfruttamento del sottosuolo (art. 255).

La *pesca illegale di pesci, di animali marini o di piante acquatiche* è punita a seconda del mezzo usato, della quantità di prodotto, della specie animale (vietata la pesca di otarie, castori marini o mammiferi marini in mare aperto: art. 256). Sono vietati lavori (fluitazione del legname, costruzione di ponti e dighe) in violazione delle norme di tutela delle *riserve ittiche*, qualora ne derivi la moria di pesci e animali acquatici.

Una particolare forma di protezione è assicurata per *gli esseri viventi in pericolo di estinzione iscritti nel libro rosso della Federazione* (art. 259).

Con riferimento, ancora, ai mezzi usati e alla qualità degli animali protetti è regolata la *caccia* (art. 258).

Vietato il taglio di alberi in quantità rilevanti, ovvero il taglio di piante, arbusti e liane protetti (art. 260) nonché la *distruzione o danneggiamento di boschi* per effetto di un "disattento impiego del fuoco o di altre fonti di elevata pericolosità". L'incendio doloso di boschi è punito con la privazione della libertà da tre a otto anni. (art. 261). Distintamente prevista la *violazione del regime dei parchi naturali, riserve ecologiche, monumenti naturali* (art. 262).

D) Il **capo 27** regola i *reati contro la sicurezza della circolazione e dei trasporti* (articoli 263- 271).

Le previsioni fondamentali in tema di morte o lesioni derivanti da sinistro stradale investono la responsabilità di chi è tenuto, in ragione della funzione rivestita, ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione (stradale, fluviale, aerea, marittima e ferroviaria). Ed anche la posizione del conducente di autoveicoli il quale, abbia causato un danno alla salute grave o di media gravità per imprudente violazione delle norme di sicurezza sulla circolazione stradale. Nel caso che dal fatto sia derivata la morte, la pena edittale consiste nella privazione della libertà fino a cinque anni con la pena accessoria del divieto di condurre veicoli fino a tre anni. (articoli 263-4)

Previsione autonoma costituisce l'*abbandono del luogo di incidente stradale*, da parte di un conducente che abbia violato le norme di circolazione, qualora dal sinistro derivi lesione grave o la morte di taluno.

Rappresenta il rafforzamento di un obbligo di garanzia la previsione, penalmente sanzionata, della *riparazione scadente di mezzi di trasporto e la loro messa in esercizio con avarie tecniche*, punita a titolo di colpa generica, ma sottoposta alla condizione del danno alla salute della persona (art. 266).

Le due ultime previsioni sanzionano l'*omissione di soccorso da parte del comandante della nave* in favore di chi "in mare o su un corso d'acqua si trovi in stato di pericolo, se il soccorso avrebbe potuto essere prestato senza serio pericolo per la nave" (art. 270) e la *violazione delle norme sui voli internazionali* che sanziona il mancato rispetto degli itinerari, dei posti di atterraggio, dei corridoi di volo (art. 271).

Anche il **capo 28** (*reati informatici*: articoli 272-274) comprende fattispecie di reato consone allo sviluppo della produzione di dati informatici, di programmi, della comunicazione informatica.

L'accesso illecito ai dati informatici contenuti in un elaboratore elettronico, ovvero la distruzione o modifica o il blocco delle comunicazioni è sanzionato con pene diversificate, compresa anche quella più severa della privazione della libertà (art. 272). Distintamente è punita la creazione o utilizzazione di programmi finalizzati alla distruzione alla modifica o alla

copia di programmi o dati contenuti in computer (art. 273) e la creazione di programmi non autorizzati (art. 274).

Il Titolo 10 (*reati contro l'autorità dello Stato*) comprende quattro capi (29-32) e 55 articoli (275-330).

Il capo 29 (*reati contro l'ordinamento costituzionale*) comprende fattispecie quali l'*alto tradimento* (art. 275: è prevista una ipotesi speciale di non punibilità per il caso di recesso attivo); di spionaggio (art. 276); rivolta armata (279); sabotaggio (281). Costituiscono *reati di attentato* con la previsione di una condotta volta alla realizzazione dell'evento, l'*attentato alla vita di una personalità pubblica* per fini di terrorismo (fatto sanzionato, nei casi di maggior gravità, con la pena di morte: art. 277) e le condotte dirette alla *presa o alla conservazione violenta del potere* (278). Distinte previsioni attengono alla *pubblica istigazione al mutamento violento dell'ordinamento costituzionale* (art. 280) e all'*eccitamento dell'ostilità nazionalistica, razziale o religiosa* (art. 282). Quanto alla tutela del *segreto di Stato*, merita rilevare come sia prevista, e sanzionata con pene non molto diverse per gravità, sia la *divulgazione* (quando il fatto non sia conducibile alla fattispecie di alto tradimento) che la *perdita, per imprudenza, di documenti costituenti segreto di Stato*, ove dal fatto siano derivate gravi conseguenze.

Il capo 30 (*reati contro l'autorità dello Stato, gli interessi del servizio statale e del servizio presso gli organi di autonomia locale*) regola in nove articoli la complessa materia dei reati contro la pubblica amministrazione. Il codice russo (art. 285) prevede quattro categorie di soggetti. *Pubblici ufficiali* sono coloro che esercitano funzioni di rappresentanza dello Stato ovvero svolgono funzioni di organizzazione o di gestione sia presso organi statali che presso organi autonomi istituiti localmente. Dai pubblici ufficiali sono distinti i *soggetti che ricoprono una carica pubblica nella Federazione russa* svolgendo funzioni connesse alla "diretta esecuzione dei poteri degli organi pubblici". Una terza categoria comprende i soggetti investiti di funzioni regolate dagli Statuti e dalle Costituzioni degli Stati federati. Infine, gli

impiegati statali e degli organi di autonomia locale, ai quali non pertiene la qualifica di pubblico ufficiale, sono penalmente responsabili nei casi previsti dal codice.

La distinzione tra categorie di soggetti investiti di funzioni pubbliche rileva quanto alla qualificazione di gravità del fatto. Così, il reato di *abuso dei poteri d'ufficio* (art. 285) che consiste nella condotta contraria ai doveri d'ufficio, punibile alla duplice condizione della finalità di lucro e della notevole violazione dei diritti dei cittadini, è più gravemente sanzionata se riferita ad un soggetto che ricopra una "carica pubblica nella Federazione russa, ovvero sia dirigente di un organo di autonomia locale". Con la stessa pena è sanzionato (art. 286) l'*eccesso nell'uso dei poteri d'ufficio*, consistente nella "commissione da parte del pubblico ufficiale di azioni chiaramente travalicanti i limiti dei suoi poteri che abbiano causato una sostanziale violazione dei diritti dei cittadini", condotta punita più gravemente rispetto al semplice pubblico ufficiale se riferibile ai soggetti investiti di cariche pubbliche.

La particolare attenzione nel definire la specie di illeciti attribuibili a soggetti investiti di responsabilità pubbliche è giustificata in relazione al compito straordinario che investe l'Amministrazione dello Stato dopo la controriforma del 1989. Nondimeno, le due figure di reato esaminate difettano di tipicità intrinseca e reciproca, ciò che non può che preoccupare se si consideri come venga in entrambe comminata la pena di anni sette di privazione della libertà (nell'ipotesi più grave) e siano anche previste aggravanti ad effetto speciale.

Riflettono l'accennata esigenza di normalizzazione le due fattispecie di *rifiuto di comunicazione di dati (documenti e materiali)*: art. 287) e di *illecita partecipazione ad attività imprenditoriale* da parte del pubblico ufficiale (art. 289).

Il codice russo distingue tra la *corruzione (dazione di tangente)*: art. 290) per atto d'ufficio e quella per atto contrario ai doveri d'ufficio (che la norma definisce come "commissione di azioni e omissioni *illegali*"). La condotta di violenza o minaccia, che nel nostro codice integra la *concussione*, viene configurata come aggravante ad effetto speciale, per cui è comminata la pena (nella forma più severa) della privazione della libertà da sette a dodici anni.

Parimenti è sanzionata la *corruzione attiva (dazione di tangente)*: art. 291) con pene articolate a seconda che l'illecita retribuzione sia finalizzata alla commissione di un atto dell'ufficio ovvero di

un *atto illecito* del pubblico ufficiale. Come di consueto, è contemplata una forma di ravvedimento operoso, ove il privato corruttore fornisca notizie in ordine al fatto. Il privato non è comunque punibile in caso di *estorsione della tangente* (concussione). Da rilevare come non sia autonomamente punita la semplice *promessa della retribuzione illecita*, configurabile, però, per titolo di *tentativo*.

Al *falso del pubblico ufficiale*, il codice dedica una sola previsione (*falso in servizio*: art. 292) configurato come il consapevole inserimento in documenti ufficiali, da parte di un p.u., ovvero di un impiegato pubblico, di notizie consapevolmente false. La condotta è sorretta da *dolo specifico* consistente in *motivi di lucro o altri interessi personali*.

L'*omissione o rifiuto di atti d'ufficio* nel codice russo sono qualificati come "mancata o inadeguata esecuzione degli obblighi del p.u., quando ne sia derivata una sostanziale violazione dei diritti dei cittadini" (*negligenza*: art. 293).

Seguono (**capo 31**) *i reati contro l'amministrazione della giustizia* (articoli 294-316).

La *ratio puniendi* nei reati in oggetto può riferirsi: *all'interesse per le indagini istruttorie; alla protezione delle persone di giudici e pubblici ministeri; alla tutela dei cittadini riguardo a false denunce e incriminazioni; a provvedimenti emessi in difetto dei presupposti di legge*.

Con pena detentiva non lieve è sanzionata l'*ingerenza di taluno nelle attività del Tribunale, del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore* (art. 294); la *divulgazione di notizie dell'investigazione preliminare* (art. 310); la *divulgazione di notizie sulle misure di protezione adottate nei confronti di un soggetto che partecipi al processo penale* (art. 311); la *falsificazione di prove* (art. 303); la *diffamazione nei confronti di un giudice, di un giurato, procuratore o giudice istruttore* (art. 298). È sempre prevista, quale aggravante, la produzione di effetti di speciale dannosità. Con pene egualmente severe è punita la *falsa testimonianza, falsa perizia o traduzione consapevolmente errata* (art. 307) nonché la *coartazione al rilascio di una deposizione* (art. 302) la *corruzione finalizzata alla deposizione o perizia falsa* (art. 309) e la *istigazione alla corruzione*, punita anche in forma di tentativo di dazione di utilità illecita al fine di introdurre prove artefatte nel giudizio (art. 304)

A pena meno grave è sottoposto il *rifiuto di deporre del testimone o della vittima* (è contemplata però l'esimente del *nemo tenetur se detegere*, estesa al rifiuto di deporre contro il coniuge e i prossimi congiunti: art. 308). Distintamente è punita (con pena lieve) la *mancaza di rispetto verso il tribunale* manifestata con ingiurie verso il giudice o altro operatore di giustizia (art. 297).

Con pena minore rispetto a quella prevista nel nostro codice per il delitto di calunnia, è punita la *denunzia consapevolmente falsa* (art. 306) e l'*occultamento di reati*, fattispecie corrispondente in parte al nostro favoreggiamento (art. 316). Di contro, con pene più severe sono punite l'*evasione dal luogo di privazione della libertà* e, considerato distintamente, il *mancato rientro dopo un permesso* (articoli 314-315). Sono anche previsti, oltre alla *mancata esecuzione dolosa di una sentenza* (art. 315) l'*appropriazione, sottrazione, occultamento di beni sottoposti a sequestro, pignoramento o confisca* (art. 312).

Il **capo 32**, quale comune oggetto di tutela nelle quindici fattispecie che esso comprende, indica il *corretto funzionamento dell'apparato*. Si tratta, in sostanza, dei reati dei privati contro la p.a., intesa sia quale organizzazione, sia con riferimento ai soggetti investiti di funzioni di rappresentanza organica.

Con le sanzioni più severe (fino a quella capitale) è sanzionato l'*attentato alla vita di un rappresentante dello Stato* ovvero di suoi congiunti, "allo scopo di ostacolare la legittima attività del soggetto nella tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica" (art. 317). Parimenti è punita la *violenza o minaccia di violenza* nei confronti di un p.u. (art. 318), l'*ingiuria ad un rappresentante dell'Autorità* nell'esercizio delle funzioni (art. 319) e la *divulgazione di notizie sulle misure di sicurezza* adottate per la protezione dell'incolumità del funzionario (art. 320).

Attengono alla disciplina del *false* l'articolo 324 (vendita di documenti ufficiali che attribuiscono diritti ovvero onorificenze); l'art. 327 (fabbricazione e vendita di documenti e certificati falsi); l'art. 327.1 (falsificazione di marche per le imposte indirette o di segni di conformità); l'art. 326 (falsificazione o distruzione di targhe per mezzi di trasporto).

Con pena non lieve è punita la *diserzione*. Meno grave la pena nei casi di *sottrazione al servizio civile alternativo* (art. 328).

Una condotta apparentemente del tutto sprovvista di determinatezza è contemplata sotto la rubrica di *arbitrio* nell'art. 330. Trattasi della violazione di regolamenti o di norme, rilevata e contestata da organizzazioni o cittadini, nei casi in cui ne sia derivato un "sostanziale danno"; il reato è aggravato in presenza di violenza o minaccia.

Il titolo 11 (e il capo 33) comprendono in 22 norme i *reati contro il servizio militare*.

Il codice della Federazione russa, come già rilevato, tende ad essere *onnicomprendivo*, secondo espressa clausola di esclusione della legislazione speciale. L'undicesimo titolo regola, dunque, la materia dei codici penali militari, prevedendo condotte riferite a militari in servizio e comminando, in aggiunta o in alternativa alle sanzioni comuni, una speciale tipologia di pene.

Le fattispecie di reato tipizzate investono sia la regolarità dei rapporti gerarchici (*mancata esecuzione di un ordine, violenza e resistenza nei confronti di un superiore*: articoli 332-224) sia condotte riconducibili a *violenza o prevaricazione in danno di subordinati* (art. 335) sia i rapporti tra militari (*ingiuria*: art. 336).

Le violazioni dei doveri di fedeltà e di quelli funzionali sono rubricata sotto la specie della *diserzione* (art. 338); dell'*abbandono non autorizzato dell'unità o del luogo di servizio* (art. 337); della *simulazione di infermità* finalizzata al mancato adempimento di obblighi (art. 339), alla *violazione delle norme regolamentari sul turno di allarme, sul servizio di frontiera, sul servizio di guardia, sul servizio per fini di ordine pubblico, sul servizio interno di pattugliamento* (articoli 340-344).

Con pena non lieve è punito l'*abbandono della nave* da parte del comandante art. 345).

A tutela dei *beni militari* il codice sanziona la *distruzione o danneggiamento dolosi o colposi* (artt. 346-7). Mentre investono la sicurezza dei militari e dei cittadini le norme che puniscono la *violazione di regole per l'uso di armi e mezzi altamente pericolosi* (art. 349), la *violazione delle regole sulla guida di mezzi da combattimento o da trasporto, di aerei o navi militari* (articoli 350-352).

Il titolo 12 (capo 34) comprende i *reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità* (articoli 353-360). Il legislatore russo ha elencato fattispecie che in qualche misura rispecchiano le tensio-

ni e i timori delle etnie che compongono la vasta società; mentre la previsione sull'uso di mezzi di guerra vietati e sul *trattamento dei prigionieri di guerra* (art. 356) e quella sul *genocidio* (art. 357) che commina le pene più gravi hanno anche la funzione di esplicitare il definito ripudio di metodi di contenimento dei conflitti largamente usati in un passato ancora recente.

Il titolo comprende anche la condotta di *ecocidio*, qualificata come "distruzione massiva del mondo vegetale o animale, l'avvelenamento dell'atmosfera e delle risorse di acqua", condotte intese come lesive del bene collettivo della sicurezza dell'uomo (mentre i reati a tutela dell'ecologia, già esaminati, investono lesioni di portata minore).

Con pene severe è sanzionata la *pianificazione, preparazione, conduzione di una guerra di aggressione* (art. 353). Altre previsioni investono le condotte di *pubblica istigazione a condurre una guerra di aggressione* (art. 354) e l'*aggressione a soggetto coperto da tutela internazionale* (art. 360) al fine di provocare una guerra o di influire sulle relazioni internazionali.

Infine, forma oggetto di autonoma considerazione il *mercenarismo*, consistente nel reclutamento e addestramento o finanziamento per arruolamento di mercenari (non cittadini dello Stato). L'impiego di mercenari in operazioni di guerra forma circostanza aggravante.

IL MOVIMENTO PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE IN ITALIA

I tentativi di riforma organica del codice penale⁽⁵⁰⁾ sono iniziati nel 1949 (progetto Grassi) e si arrestano con il progetto elaborato dalla Commissione Grosso, come gli altri non portato a compimento, anche per la fine della legislatura. Gli ultimi tre progetti (RIZ, PAGLIARO, GROSSO) pur limitati alla parte

(50) Sul movimento per la riforma del codice penale, possono anzitutto consultarsi le opere di carattere generale, PAGLIARO A., *Principi di diritto penale, Parte generale*, settima edizione, Giuffré, Milano 2000, pp. 65 sgg.; MANTOVANI F., *Diritto penale*, Cedam, Padova 2001, p. LVII sgg.; FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Terza ed., Zanichelli, Bologna 1995, pp. 39 sgg.; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 14^{ma} ed. curata da CONTI L., Giuffré, Milano 1997, pp. 20 sgg. AA. VV. (a cura di INSOLERA G., MAZZACUVA N., PAVARINI M., ZANOTTI M., *Introduzione al sistema penale*. Seconda ed., Vol. I, Giappichelli, Torino 2000, p. 37 sgg.).

generale del codice, presentano punti di contatto, *massime* quanto alla qualificazione di principi elaborati dalla dottrina nella faticosa opera di adeguamento alla Costituzione (soprattutto quanto al principio di colpevolezza)⁽⁵¹⁾. Nondimeno, manca in tutti i progetti la riserva di codice, quale espressamente definita nell'articolo 1 di quello della Federazione russa (*"La legislazione penale della Federazione russa si ricompren- de nel vigente codice. Le nuove leggi che prevedano responsabi- lità penale sono soggette all'inserimento nel codice"*).

Forse, più che una consapevole scelta del legislatore, l'opzio- ne per la *decodificazione* deriva dalla difficoltà di ricondurre nell'alveo della legge penale di base il vasto complesso della nor- mativa speciale – dagli stupefacenti, ai reati in materia di lavo- ro, ai reati fallimentari, alle infrazioni in materia di sicurezza pubblica e di sanità – con norme sparse in testi i primi dei quali pressoché coevi al codice Rocco. L'*età della decodificazione* in materia di disciplina penale inizierebbe, se mai, in epoca lonta- na, sembrando evidentemente, già allora, che il codice dovesse raccogliere e sanzionare, oltre ai *delitti naturali*, le sole condotte non suscettibili di essere ricondotte ad unità di classe per la iden- tità del bene protetto e inoltre, specificamente, legate tra loro da considerazioni tecnico – pratiche tali da giustificare l'approva- zione di testi unici e di discipline di settore⁽⁵²⁾.

(51) Il *Progetto Riz* (elaborato dalla Commissione presieduta da R. RIZ) è pub- blicato in "Riv. it. dir. proc. pen." 1995, pp. 927 sgg.. Il *Progetto Pagliaro* si trova in "Indice pen." 1992, pp. 572 sgg. e in "Giustizia pen." 1994, II, p. 88. Il *proget- to Grosso*, elaborato dalla Commissione presieduta da C.F. GROSSO, si trova in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1999, pp. 600 sgg..

(52) Sulla cosiddetta *decodificazione*, oltre al notissimo volume di IRTI N. (*L'età della decodificazione*, Giuffré, Milano 1979, ristampato con aggiunte nel 1999) si v. PALAZZO F. - PAPA M., *Guida al sistema penale degli anni novanta*, Cedam, Padova 2000. MILITELLO V., *Il diritto penale nel tempo della ricodificazione*, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1995, pp. 758 sgg.. Nonché: MARINUCCI G. - DOLCINI E., *Note sul metodo della codificazione penale*, "Riv. it. dir. proc. pen.", 1992, pp. 385 sgg.; PEPI- NO L. (a cura di), *La riforma del diritto penale, Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Angeli, Milano 1992; PALIERO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o transumazione del diritto penale dei codici?*, "Riv. it. dir. proc. pen." 1994, pp. 1220 sgg.; MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, ESI, Napoli 1995; PADOVANI T. - STORTONI L., *Diritto penale e fat- tispecie criminose*, Seconda ed., Il Mulino, Bologna 1996. Si vedano anche gli *Atti* (in corso di pubblicazione) del Convegno di diritto penale su *Politica criminale e riforma della parte speciale tra "codificazione" e "decodificazione"*, (Teramo 7-9 giugno 2001) con riguardo particolare alle *Relazioni* di PAGLIARO, RAMACCI, MARINUCCI, PALIERO, SGUBBI.

Tuttavia, la difficoltà indicata non porterebbe ad escludere la possibilità di una *parte speciale del codice penale* che regoli anche le numerose fattispecie contenute in leggi esterne al codice. Di un siffatto indirizzo pare oggi ricorrano le condizioni, se si pensi alla intensa azione di *depenalizzazione*, con la creazione di un succedaneo *diritto penale amministrativo*. Mentre, per diverso profilo, si vedono riservato un trattamento processuale più snello i *reati bagatellari*, rimessi alla competenza del giudice di pace.

Ma gli ultimi Progetti di riforma riguardano soltanto la parte generale del codice, soprattutto nella prospettiva dell'adeguamento al modello costituzionale, e non già la parte speciale del codice. Con riguardo al *Progetto Pagliaro del 1992*, sarebbe ingeneroso affiggervi critiche di marginalità e scarsa efficacia, visto che esso (come il successivo *Progetto Grosso*) affronta in radice le questioni della commisurazione della pena e della sua proporzionalità all'offesa e quelle della colpevolezza e della rieducazione. È vero anche che la riforma limitata ai principi generali – sul reato, sul suo autore, sulla pena – potrebbe introdurre un elemento ulteriore di disarmonia, in relazione alle immutate fattispecie di parte speciale, strutturate in un ambito di concetti unitario, che dovrebbero essere interpretate con riguardo a criteri in buona parte diversi.

Provando a trarre spunti dal più recente **Progetto Grosso**, la espressa previsione del *principio di tassatività* (art. 1) porterebbe alla inevitabile rivisitazione delle norme di parte speciale carenti sotto questo profilo, questioni sino ad ora sollevate per violazione del principio di cui all'art. 25 c. 2 Cost.

Il *Progetto* affronta temi che hanno occupato la dottrina lungamente, con contrasti anche radicali. Non è facilmente comprensibile, peraltro, la modalità di efficacia del *principio di specialità*, riassunta nella formula “*quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge, si applica quella che ne esprime per intero il disvalore*”. Il punto della questione, ci pare, consiste nella identificazione del fatto, a questo fine considerandosi che difficilmente saranno distintamente tipizzate condotte completamente identiche. E questo, pur condividendosi l'abbandono del criterio che pone riferimento alla identità o diversità del bene protetto.

Il *Progetto Grosso* è stato illustrato in più d'un seminario o convegno di studi. Esso, ricorderemo, si sviluppa in 133 norme e in 18 disposizioni di coordinamento, queste ultime rese necessarie, appunto, dalla incompletezza della riforma proposta. L'articolato è suddiviso in **sette titoli** (*La legge penale. Il reato. La pena. Non imputabilità e capacità ridotta. Trattamento dei minori imputabili. Confisca e sanzioni riparatorie. Responsabilità delle persone giuridiche*).

Il *Progetto* non contiene, come accennato, una vera e propria *riserva di codice*. Nondimeno (art. 3) è stabilito che la introduzione di norme penali non è ammessa se non per modifica del codice penale ovvero quando le norme formino un contesto "*disciplinante organicamente l'intera materia a cui si riferiscono*".

Il *Progetto* conserva la distinzione tra delitti e contravvenzioni, con riguardo alla diversa specie di pena.

Al rema della *causalità* è offerto spazio maggiore che nel codice attuale (articoli 13-27). L'intervento di fattori esterni, per escludere il rapporto causale, deve porsi quale *conseguenza eccezionale dell'azione od omissione* (art. 13). Nei reati omissivi, l'omesso impedimento dell'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, si pone come causa efficiente solo quando "*il compimento dell'attività omessa avrebbe impedito con certezza l'evento*".

Il *capo II del titolo III* si occupa della *responsabilità per omissione*, stabilendo che le posizioni di garanzia devono essere fissate dalla legge con disposizione espressa (art. 16). La responsabilità da omesso impedimento dell'evento, per effetto del principio indicato, viene stabilita a carico dei sanitari (art. 18), degli appartenenti a forze di polizia (art. 19), di quanti esercitino *funzioni pubbliche di controllo* (art. 20) o di *vigilanza e protezione* (art. 22). La posizione di *controllo e garanzia* di quanti operino all'interno di organizzazioni complesse è regolata, quanto alla responsabilità omissiva, dagli articoli 24 e 25. La *delega di funzioni*, sempre ammessa indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, non elimina i doveri di controllo del preposto. Una disciplina diversa rispetto all'attuale è stabilita dall'art. 27 del *Progetto* per i *reati commessi per mezzo della stampa e della radio-televisione*. Il soggetto tenuto

al controllo, risponderà, *a titolo di colpa*, nei soli casi nei quali l'autore non sia indicato o non sia punibile.

Il *principio di colpevolezza* risulta affermato con forza nell'art. 28 del *Progetto*, con espressa esclusione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva. Il *dolo* è configurato nelle quattro forme del *dolo intenzionale, dolo diretto, indiretto e eventuale*. (art. 30). La *colpa* è definita sia in ragione della violazione di regole cautelari che in rapporto alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Il comma secondo dell'art. 31 indirettamente contempla, per i soggetti destinatari delle regole di cautela, il dovere di aggiornamento tecnico – professionale.

L'art. 32, risolvendo un antico e non sedato contrasto della dottrina penalistica con l'orientamento giurisprudenziale, afferma come rilevante l'*errore su legge extrapenale* che ricada sulla qualificazione giuridica del fatto.

Le *cause di giustificazione* (capo VI) rispondono al requisito della *proporzionalità* tra offesa e reazione e a quello della *equivalenza* dei beni in contrasto. Sono accolte alcune indicazioni portate dalla lunga elaborazione: quali la *negotiorum gestio*, che consente di presupporre il consenso del titolare di un diritto di natura patrimoniale con riguardo alla finalità della condotta, la sindacabilità dell'ordine criminoso, il divieto dell'uso delle armi quando sia possibile altro strumento di coazione (artt. 36-40).

Non persuade del tutto la disciplina del *tentativo*, nella quale l'ambito dell'azione lesiva viene esteso a comprendere *gli atti immediatamente antecedenti*.

Nel *concorso di persone nel reato*, disattesa la teoria della natura accessoria, è confermato l'attuale criterio dell'equivalenza delle condotte causalmente efficienti. Importante innovazione è data dalla previsione di un'attenuante oggettiva riservata a "condotte di rilevanza obiettivamente modesta" (art. 46). L'annosa questione del c.d. *concorso anormale* è risolta postulandosi la prevedibilità dell'evento, con imputazione di questo a titolo di colpa (art. 47). Il *ravvedimento del concorrente* (art. 49) è regolato secondo la misura e l'efficacia della controazione: con esclusione della punibilità nei casi in cui esso impedisca la consumazione del reato.

Il **titolo terzo** del *Progetto* concerne il tema delle sanzioni penali. Con la previsione di quattro specie di pene principali per i delitti (reclusione speciale, reclusione, detenzione domiciliare, multa). E di otto specie di misure interdittive, tra le quali il ritiro o la revoca della patente di guida e il divieto di allontanarsi o di accedere ad un dato luogo.

Per le contravvenzioni, soppressa la pena detentiva dell'arresto, sono previste, quale pena principale, l'ammenda e, quali pene accessorie, la sospensione dall'ufficio o dalla professione e l'interdizione dall'accesso in determinati luoghi.

Le pene pecuniarie seguono, sulla scorta di radicate esperienze di ordinamenti europei, il sistema delle *quote giornaliere* (da lire 5 mila a un milione). Su richiesta dell'imputato, la pena pecuniaria può essere sostituita in *lavoro di pubblica utilità*, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per 4 ore al giorno, per la durata massima di un anno (art. 63). Una innovazione di rilevante portata concerne la possibilità per il giudice della cognizione di *rinvio della pronunzia sulla sanzione*; anche se appare generica l'indicazione di "acquisire ulteriori mezzi di prova" senza che sia specificato che i nuovi temi possano investire anche elementi della personalità del condannato (art. 12 disp. coord.).

Il *regime delle circostanze del reato* (capo secondo; articoli 66 – 70) presenta importanti innovazioni. L'aumento, o la diminuzione della pena, per le circostanze *ad effetto ordinario* è stabilito in un quarto della pena stabilita in concreto. Sono soppresse le *attenuanti generiche*. Ammesso, con limitazioni, il giudizio di comparazione tra circostanze ad effetto ordinario e speciale. Sono introdotti limiti massimi di aumento o diminuzione della pena.

I *criteri di commisurazione della pena* (capo III, articoli 71 – 76) contemplano espressamente il principio della *proporzione con la colpevolezza per il fatto* e la *finalità di prevenzione speciale* sotto l'aspetto della reintegrazione del condannato nella società. Anche con riguardo alle misure dell'ordinamento penitenziario è stabilito (art. 72) che il giudice "nell'esercizio del suo potere discrezionale, adotti la soluzione più adeguata per finalità di prevenzione speciale". La determinazione del tasso giornaliero nella irrogazione della pena pecuniaria è legata al presupposto della

capacità economica del colpevole, ma anche a quello della concreta gravità del fatto. Nel caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, è stabilita la responsabilità succedanea dei soggetti investiti di autorità e vigilanza e degli enti forniti di personalità giuridica presso i quali il colpevole svolgeva funzioni connesse al reato commesso. Se il mancato pagamento è attribuibile al colpevole, il quale avrebbe la possibilità di procurarsi i mezzi per assolvere il debito, la pena, con il suo consenso, è convertita in lavoro socialmente utile e, in difetto del consenso, in semidetenzione.

Il trattamento nel *concorso di reati* (capo IV; artt. 77-79) prevede il criterio del cumulo giuridico (pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo) anche per i casi di condanna per più reati con una sola sentenza. Mentre, nei casi di concorso formale e di reato continuato, l'aumento sulla pena per il reato più grave è inferiore, fissato fino alla metà. Sono previsti limiti massimi della pena cumulata, con eccezione per i casi di pene inflitte con separate sentenze senza che ricorrano le condizioni del reato continuato: in queste ipotesi si applica il cumulo materiale delle pene.

Il capo V del titolo terzo, regolando la *sostituzione di pene e la sospensione condizionale* (artt. 80-86) prevede rilevanti innovazioni, ampliando il potere del giudice della cognizione nel dimensionare la pena sulla persona del colpevole e sul tipo di illecito. Gli effetti avuti di mira investono anche il requisito di *effettività della pena*. Viene espiata in regime di *semidetenzione* la pena della reclusione fino ad un anno (può esserlo, quando la pena detentiva inflitta non superi i due anni) a meno che il giudice non ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena. La sospensione, infatti, non potrà essere concessa con riguardo a pena sostituita, né alla pena risultante dalla revoca di sospensione condizionale precedentemente concessa. La *sospensione condizionale* è concessa al colpevole primario, salvo che non sia intervenuta riabilitazione, sulla pena, detentiva o interdittiva, non superiore a due anni, quando il giudice ritenga sufficiente l'affermazione della penale responsabilità per le finalità di prevenzione speciale. Peraltro è prevista la possibilità di concedere la sospensione solamente per la pena principale e non per quella interdittiva. Parimenti, è prevista la possibilità di una seconda sospensione nei limiti di pena segnati nonché la subordinazione

del beneficio al risarcimento del danno o alle riparazioni, nei limiti di quanto esigibile dal condannato. La sospensione condizionale può anche (art. 84) essere subordinata all'adempimento di *obblighi qualificati*: quali il divieto di frequentare determinate persone o luoghi, l'obbligo di frequentare una scuola, il pagamento di una pena pecuniaria fino a 180 quote giornaliere. La sospensione, nei casi di condanna a pena detentiva per delitto doloso, è stabilita per un periodo di sette anni. Negli altri casi, il termine è stabilito dal giudice tra tre e cinque anni.

Tra le *condizioni di procedibilità e di estinzione della punibilità* (capo VI, artt. 87 – 95) merita un cenno la disciplina dell'*oblazione* (art. 89) che comprende anche reati puniti con la pena della multa anche alternativamente, con la possibilità per il giudice di respingere l'istanza in ragione dei precedenti penali del richiedente o della obiettiva gravità del fatto. La *prescrizione* (art. 90) è regolata in modo non dissimile da quello attuale, nondimeno escludendosi l'efficacia di circostanze attenuanti ad effetto ordinario. L'istituto della *riabilitazione* (art. 95) è regolato in modo più ampio, risultando prevista l'estinzione di *ogni effetto penale della condanna* mentre la concessione, oltre alla buona condotta per cinque anni (dieci per i recidivi) non presuppone anche il risarcimento del danno.

Il **titolo IV** (art. 96-105) si occupa della *imputabilità*, comprendendo, tra le cause di esclusione, l'esistenza di uno *stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti*, quando, per l'effetto, il soggetto "era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere l'illiceità del fatto o di agire in conformità di tale valutazione". Ne risulta intaccato, nella prassi applicativa del principio, il divieto di perizia sulle condizioni transeunti del soggetto nel momento della realizzazione dell'illecito. Scompare il sistema del *doppio binario*, con la introduzione di *misure di sicurezza e riabilitative* (art. 98) applicabili ai minori e agli autori di reato non imputabili per infermità di mente e altra grave anomalia, per ubriachezza e intossicazione da stupefacenti. Le misure sono applicate dal giudice della cognizione, il quale determina la specie e la durata minima della misura (che continua ad essere vincolata ad un successivo accertamento di pericolosità). Nei casi

di *capacità ridotta* (art. 102) la pena è diminuita e la sua esecuzione deve essere finalizzata “al superamento delle condizioni di ridotta capacità”.

Il **titolo V** (artt. 106-111) è dedicato al *trattamento dei minori imputabili*, con pene articolate in funzione delle preminente finalità di recupero. Sono previste, oltre alla *reclusione*, il *collocamento in comunità chiusa o aperta*, l'*affidamento al servizio sociale*, il *divieto di allontanamento o di accesso* (art. 107). È mantenuto l'istituto del *perdono giudiziale* e quello della *messa in prova*, con la sospensione del procedimento e la redazione di un programma di trattamento.

Uno spazio particolare è riservato alle *sanzioni riparatorie* (**titolo VI**, artt. 112-122) con il potenziamento dell'istituto della *confisca* e la previsione della *liquidazione equitativa del danno non patrimoniale* nella stessa sentenza di condanna (art. 121).

Il conclusivo **titolo VII** del *Progetto* (artt. 123-133) risolve l'antica e dibattuta questione della *responsabilità delle persone giuridiche*. La responsabilità è ammessa ove il fatto sia stato commesso nell'interesse della p.g. da persona che aveva il potere di agire a suo nome e per i reati realizzati con inosservanza di norme operanti nel settore di attività dell'ente, da persone che ricoprono una posizione di garanzia (art. 123). La pena indicata in via normale è quella *pecuniaria* secondo il sistema dei tassi giornalieri (da lire 50 mila e 10 milioni). In aggiunta, possono essere applicate l'*interdizione dall'attività* (da tre mesi a un anno) che può consistere nella chiusura dello stabilimento. Nonché l'*incapacità di contrattare con la p.a* e la *pubblicazione della sentenza di condanna* ⁽⁵³⁾.

(53) Con il decreto legisl. 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della legge di delegazione 29 settembre 2000 n. 300, è stata per la prima volta introdotta nel sistema la *responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*. La nuova, complessa, disciplina prevede la responsabilità degli enti – con espressa esclusione di quelli pubblici e a rilevanza pubblica – per i reati commessi dai soggetti investiti della rappresentanza o di poteri di vigilanza e direzione.

PROFILI DEL DIRITTO PENALE DELL'ESECUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il presente lavoro si propone, com'è oramai chiaro, di offrire una serie di elementi di riscontro, come base per una valutazione sulla recente riforma penale in Russia. Per questo fine era necessario non limitarci al *quadro* della disciplina codicistica di parte generale e speciale, ma riferire succintamente il contenuto delle norme, quale risulta dalla traduzione originale dal testo russo di uno degli autori del lavoro. Solo così sarebbe possibile, in un periodo in cui appare non lontana anche nel nostro Paese la riforma della legge penale fondamentale e la ricodificazione (almeno parziale) della congerie sterminata delle disposizioni di parte speciale, utilizzare i riferimenti alla legislazione russa anche in chiave comparatistica.

Oltre che dubbi sulla *effettività* della riforma, legati alla situazione ancora incerta della evoluzione istituzionale, alla forza della criminalità organizzata, al diffondersi di un *neo-pauperismo* inaccettabile nella nazione più ricca di materie prime, sul più concreto terreno dell'applicazione giudiziale delle nuove norme penali seri dubbi sono connessi alla mancata riforma del codice processuale russo. Il sistema delle garanzie risulta ancora compromesso dalla resistenza di istituti coniati nel precedente regime, oltre che dalla presenza di una classe di magistrati e funzionari formati secondo i principi dello statalismo e del diritto di polizia.

In simile prospettiva dovrà essere letto anche il nuovo codice penitenziario. Nel quale è dato cogliere un divario netto tra l'enunciazione di principi di fondo – primo quello della *rieducazione del condannato* – con l'affermazione di un insieme di *situazioni subiettive qualificabili come diritti del soggetto sottoposto ad esecuzione penale*, e la sostanziale mancanza di *garanzie* volte alla attuazione concreta di siffatte indicazioni di principio. Il *trattamento del condannato* si articola nel codice penitenziario in un complesso sistema di *premi-punizioni*, che comprende, visto il numero e la diversa qualità delle pene limitative e privative della libertà, anche il passaggio da un tipo di pena ad altro, più o meno gravoso. Nonché la proposta per la liberazione condizionale, che costituisce, però, la sola *procedu-*

ra giurisdizionalizzata, essendo la relativa decisione rimessa al tribunale ordinario.

Il *controllo* sull'esecuzione penale compete, invece, all'organo dell'esecuzione, e cioè alle procure di ciascuna Repubblica. Ma la decisione in ordine alle concrete modalità di espiazione, e agli snodi del *trattamento rieducativo*, spettano, in via pressoché esclusiva, *agli organi dell'amministrazione penitenziaria*, con accentuazione dei poteri riservati al capo dell'Istituto di pena.

Il *codice penitenziario della Federazione russa* si articola in *otto titoli; 24 capi, 191 articoli di legge*.

Il **Titolo Primo** comprende le *Disposizioni generali* (capo primo) e lo *stato giuridico dei condannati* (capo secondo). Unico obiettivo dell'esecuzione, come precisato nell'art. 1, parrebbe essere la "correzione dei condannati e la prevenzione della commissione di nuovi reati". Dunque, *emenda e prevenzione speciale*, esclusa qualsivoglia concessione alla disputa sulla natura (intrinsecamente) retributiva della pena detentiva.

Le norme di esecuzione della pena con portata generale sono riservate alla fonte federale (anche se manca, a differenza dal codice penale, la riserva in favore del codice penitenziario: art. 2). Non solo: è previsto (art. 4) che gli "organi federali del potere esecutivo (possano) adottare *atti giuridici normativi*" in tema di esecuzione della pena. Titolo per l'esecuzione è dato dalla sentenza, o altri provvedimenti modificativi non impugnabili (art. 7).

Quanto ai *principi* che informano il sistema, essi sono elencati nell'art. 8 (*legalità, umanismo, eguaglianza dei condannati, individualizzazione nell'esecuzione delle pene, impiego razionale dei mezzi di coercizione*). Le misure di correzione dei condannati, oltre al regime proprio della specie di pena applicata, consistono nel *lavoro socialmente utile, nell'istruzione generale e professionale*. Esse sono applicate in ragione (*proporzionalità*) della gravità del reato commesso e della personalità e della condotta dei condannati (art. 9).

Il *capo secondo* enuncia i *diritti del condannato*, statuendo in generale che essi non possano essere limitati e compressi

oltre le necessità derivanti dalla specie di pena alla quale si è sottoposti. L'articolo 11 elenca gli *obblighi principali dei condannati*, connettendo alle violazioni una responsabilità (penale o disciplinare) regolata dalla legge. Tra i *diritti dei condannati*, sono indicati espressamente quello a ricevere informazioni, all'assistenza sociale, alla assistenza medica, all'assistenza legale, a proporre *proposte, richieste o reclami* all'amministrazione dell'Istituto di pena e agli organi sopraordinati, alla Procura della Repubblica, al Tribunale, agli organi statali e di autonomia locale. I detenuti stranieri possono utilizzare la lingua madre ed avvalersi di interpreti (art. 12). Gli articoli 13 e 14 assicurano, distintamente, il *diritto alla sicurezza personale* e quello alla *libertà di coscienza e di culto*.

Il regime della cognizione su *richieste o reclami*, come si accennava, segue una procedura conforme alla valutazione e decisione del ricorso amministrativo semplice. Sebbene le regole procedurali non siano contenute nel codice penitenziario, il quale si limita a stabilire che "gli organi e i pubblici ufficiali (devono esaminare i reclami) *entro i termini stabiliti dalla legge, e portare le decisioni adottate a conoscenza dei condannati*", è possibile ritenere che ogni specie di istanza o reclamo, anche se rivolta ad organi della giurisdizione (Tribunale e Procura della Repubblica) segua una procedura sostanzialmente amministrativa, nella quale non pare assicurato il diritto alla difesa del condannato richiedente (art. 15).

Peraltro, nel *capo terzo del titolo primo* sono stabiliti articolati *controlli*, al livello *politico - amministrativo* (controllo degli organi statali e di quelli di autonomia locale: art 19); al *livello giudiziario* (al tribunale è riservata, come sappiamo, la concessione della liberazione anticipata, la commutazione della pena in altra di specie più mite, la commutazione della pena in caso di malattia e gravidanza, oltre che l'esame dei reclami nei casi previsti: art. 20; mentre le procure della Repubblica svolgono il controllo di legalità in ordine all'esecuzione di ogni specie di pena: art. 22). Il *controllo interno* è riservato agli organi dell'amministrazione penitenziaria (art. 21) secondo procedure stabilite con *atti giuridici normativi*. Anche gli *enti locali* "contribuiscono al lavoro negli istituti e partecipano alla rieducazione dei condannati" (art. 23).

L'art. 24, evidentemente nella prospettiva dei *controlli esterni sull'esecuzione*, elenca una serie di figure autorizzate, in ragione della posizione rivestita nell'apparato pubblico, a visitare gli istituti di pena. L'accesso di *giornalisti* è subordinato ad una *speciale autorizzazione* del direttore dell'istituto o del superiore gerarchico. Peraltro, è stabilito che le riprese fotografiche e video siano eseguite previo consenso scritto dei condannati.

L'articolo 16 indica gli *organi dell'esecuzione* con riguardo alle diverse specie di pena. Al tribunale compete l'esecuzione della pena pecuniaria e quella della privazione del grado; all'ispettorato penale-esecutivo quella dei lavori obbligatori e dei lavori correzionali; le pene detentive (limitazione della libertà, arresto, privazione della libertà, pena di morte) sono eseguite dagli organi del sistema penale-esecutivo.

Tipologia delle pene e relativa disciplina

La **parte speciale del codice penitenziario** regola le diverse specie di pena contemplate nel codice penale.

Il **titolo secondo** (art. 25-67) riguarda le *pene che non comportano l'isolamento del condannato dalla società*: e specificamente, la *pena pecuniaria*, quella dei *lavori obbligatori*, dei *lavori correzionali*, la pena inabilitativa della *privazione del diritto di esercitare date funzioni o attività*, la pena della *limitazione della libertà*, le *pene accessorie della confisca* e della *privazione del grado speciale, militare od onorifico*.

La **pena pecuniaria**, secondo l'art. 46 del codice penale, può essere inflitta sia quale pena principale che come pena accessoria. In ogni caso, essa *non viene applicata* al condannato privo di mezzi economici, al quale – il fatto desta perplessità con riguardo ai principi di eguaglianza e di proporzionalità – dovranno essere invece applicate le pene maggiormente onerose del lavoro obbligatorio o correzionale. Il codice penitenziario (art. 32) prevede, infatti, che nei confronti del condannato il quale, *intenzionalmente*, si sia sottratto al pagamento della pena pecuniaria, la pena pecuniaria possa essere

convertita nei lavori correzionali o nell'arresto. Ma non è previsto il caso in cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sia dovuto all'incapacità economica del condannato, accertata, in ipotesi, dopo la decisione di condanna.

Le pene dei **lavori obbligatori** e dei **lavori correzionali** (artt. 49 e 50 cod. pen.) sono poste in grado successivo di afflittività. La prima consiste nella *prestazione gratuita di lavori socialmente utili* nel tempo libero dal lavoro o dallo studio *per non meno di 4 ore al giorno e un ammontare complessivo da 60 a 240 ore*. In caso di intenzionale sottrazione da parte del condannato, la pena viene commutata in quelle della limitazione della libertà o dell'arresto (artt. 25-30 cod. penit.).

I **lavori correzionali** (art. 39-46 cod. penit.; art. 50 cod. pen.) consistono nella prestazione della normale attività lavorativa del condannato, espletata con una serie di obblighi e divieti (divieto di abbandonare il luogo di residenza, obbligo di rientro in casa prima di una data ora). Dalla retribuzione è operata una trattenuta dal 5 al 20 per cento.

L'organo di controllo per entrambe le specie di pena è l'*Ispettorato penale-esecutivo*.

La pena della **limitazione della libertà** (art. 53 cod. pen.; artt. 47-60 cod. penit.) viene espiata in un *centro correzionale*, di regola situato nel luogo di residenza del condannato. Gli obblighi del condannato, oltre a quello di rimanere costantemente all'interno del centro correzionale, comprendono la prestazione di lavoro del tipo e nel luogo prescelti dall'amministrazione del centro, e l'attività lavorativa gratuita per l'assetto degli edifici del centro medesimo (art. 50 cod. penit.). Devono essere assegnati a centri correzionali diversi, i condannati alla limitazione della libertà e quelli per i quali la pena è stata commutata. Peraltro, dopo un periodo di osservazione, il direttore del centro può autorizzare il condannato a vivere all'esterno con la famiglia,. L'amministrazione fornisce posti letto e biancheria. Ciascun condannato deve avere a disposizione uno spazio non inferiore a quattro metri quadri (lo spazio è progressivamente meno

ampio nelle forme di pena più afflittive). Il vestiario e il vitto vengono pagati dal condannato con i suoi mezzi. Peraltro è consentito al condannato di disporre di somme di denaro, anche derivanti dalla retribuzione del lavoro prestato. L'art. 53 cod. penit. stabilisce, infatti, che "i condannati sono avviati al lavoro in relazione all'età, alle condizioni di salute, curandosi anche che venga acquisita o migliorata l'istruzione o la preparazione professionale (art. 55). Si tratta, in sostanza, nell'articolata tipologia del sistema, della prima forma di pena che in concreto incide sulla libertà personale. Come nelle altre specie di pena privativa della libertà, è previsto un complesso meccanismo di *premi* (autorizzazione a recarsi fuori del centro nei mesi festivi o a trascorrere le ferie fuori del centro correzionale, premi in denaro, etc.) e *punizioni* (divieto di allontanarsi dalla residenza, collocamento in cella di rigore: art. 57-58 cod. penit.). L'organo di controllo, al quale compete anche la decisione sui reclami, è la stessa amministrazione del centro (art. 60). La sanzione della limitazione della libertà è inflitta agli autori di *reati colposi* (da uno a cinque anni) e agli autori di *reati dolosi privi di precedenti* (da uno a tre anni: art. 53 cod. pen.).

La pena della **privazione del diritto di esercitare funzioni o attività** (art. 47 cod. pen; artt. 33-38 cod. penit.) è configurata sia come *pena principale* (da uno a cinque anni) sia come *pena accessoria* (da sei mesi a tre anni). L'organo di esecuzione è l'Ispettorato penale-esecutivo,

La pena della **confisca**, costituisce sanzione accessoria per i reati delle ultime due categorie (gravi e particolarmente gravi) *commessi per motivi di lucro* (art. 52 cod. pen.; artt. 62-67 cod. penit.). La pena viene eseguita dall'ufficiale giudiziario, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla decisione di condanna.

La pena accessoria della **privazione del grado speciale, militare e onorifico, del rango di categoria e delle onorificenze di Stato** viene eseguita mediante annotazione da parte del pubblico ufficiale competente alla tenuta dei registri (art. 48 cod. pen.; art. 61 cod. penit.).

La pena dell'**arresto** (**titolo terzo; capo 10, artt. 68-72**) consiste nella detenzione *in condizioni di rigido isolamento, per un periodo da uno a sei mesi* (art. 54 cod. pen.). La tipologia di sanzione risponde alle finalità dello *short shock system*, perseguite, soprattutto per i condannati primari, con la irrogazione di una pena breve ma eseguita con modalità severe. Prevale, in tutta evidenza, la finalità di emenda. I condannati all'arresto scontano la pena in isolamento; ad essi non vengono concessi incontri ad eccezione di quelli con avvocati, non possono ricevere pacchi; il diritto ad acquistare generi alimentari è limitato. Anche i colloqui telefonici sono interdetti (ma possono essere concessi come gratifica per buon comportamento). Per tali caratteristiche, l'arresto non può essere applicato ai soggetti che non abbiano compiuto i 16 anni e alle donne in stato di gravidanza o con bambini in età inferiore ad otto anni. Peraltro, è prevista la possibilità di utilizzare i condannati all'arresto in lavori interni non retribuiti.

La pena della **privazione della libertà** (**Titolo 4, capi 11-17; artt. 73-142**) costituisce la sanzione detentiva ordinaria, applicata nella maggior parte dei casi (da sei mesi a 20 anni: art. 56 cod. pen.). La funzione di prevenzione speciale, nello specifico della *risocializzazione*, non è collegata (esclusivamente) al *trattamento intramurario* ma viene proposta attraverso una complessa diversificazione degli istituti di pena e, all'interno di una data tipologia di esecuzione, mediante la diversità del regime applicativo.

Nella Federazione russa sono previsti, per i condannati alla privazione della libertà quali responsabili di reati gravi, o perché qualificati da rilevante pericolosità soggettiva, *cinque tipi di istituti di pena*. Devono essere considerati separatamente *gli istituti per i minori dei 18 anni, gli istituti correzionali di cura, gli istituti di carcerazione preventiva*.

Sono definiti *istituti correzionali* destinati all'espiazione della pena della privazione della libertà per i *detenuti maggiorrenni*: *le colonie confino, le colonie correzionali a regime comune, le colonie correzionali a regime rigido, le colonie correzionali a regime speciale, le carceri*.

I criteri di trattamento comuni per tutti gli istituti sono stabiliti (art. 82 cod. penit.) dal *Regolamento interno per gli istituti correzionali*, approvato dal Ministero della giustizia di concerto con la Procura generale. Il Regolamento fissa alcuni criteri, tra i quali, tipo e forma degli abiti *che devono essere forniti dall'amministrazione*, tipi e qualità dei beni disponibili da parte del detenuto, utilizzo di mezzi di controllo. La possibilità di *sospensione delle garanzie del condannato* nei casi di insubordinazione e disordini è prevista e attuata con decreto del Ministro (ma nelle situazioni di urgenza, può essere temporaneamente attuata dal direttore dell'Istituto nel quale si sia verificata una *minaccia alla vita e all'incolumità dei detenuti o del personale*: art. 85).

Occorre anche considerare come, all'interno dello stesso istituto di pena, i condannati possono essere sottoposti ad un *regime differenziato (ordinario, mitigato e rigido nelle colonie correzionali; comune e rigido nelle carceri)* su decisione della *Commissione interna dell'istituto*, alla quale partecipano rappresentanti degli organi di autonomia locale (ma non della comunità dei detenuti: art. 87). Ne risulta un sistema molto articolato, in grado di influire sulla condotta del condannato, oltre che con la prospettiva di ricompense, con la minaccia di applicazione di un regime penitenziario meno favorevole (o persino del passaggio ad altra, più severa, tipologia di istituto).

a) Alle *colonie confino* sono assegnati i condannati per reati commessi per imprudenza, e possono esservi trasferiti i condannati in origine assegnati alle colonie correzionali a regime comune e a regime rigido, i quali si siano distinti per corretto comportamento e attaccamento al lavoro. I condannati possono spostarsi liberamente all'interno del complesso penitenziario, possono indossare abiti civili, utilizzare denaro senza limitazioni, ricevere pacchi postali ed avere colloqui senza limite di quantità o numero. Essi possono essere autorizzati dal capo dell'Istituto a convivere con la famiglia (art 129 cod. penit.).

b) Alle *colonie correzionali a regime comune* sono assegnati di regola i condannati alla pena della privazione della libertà. Dopo sei mesi, il *regime di espiazione* può essere modificato da *ordinario a mitigato*. Le differenze tra i diversi regimi investono soprattutto: il numero dei colloqui, la quantità di denaro

destinabile ad acquisti, il numero dei pacchi che possono essere ricevuti (art. 120-121)

c) Anche nelle *colonie correzionali a regime rigido* viene attuata una triplice specie di regime interno (mitigato, rigido, ordinario). La differente severità del trattamento riguarda oltre che la capacità di spesa, il numero dei colloqui e dei pacchi, la durata della passeggiata quotidiana e la possibilità di vivere in residenze, prevista soltanto nel regime mitigato (art. 122-123 cod. penit.).

d) Del pari, nelle *colonie correzionali a regime speciale* viene attuato il triplice regime di attuazione, con differenze rilevanti soprattutto quanto ai colloqui (solo due incontri brevi per anno per i condannati assegnati alla colonie a regime speciale in regime rigido: art. 124-5 cod. penit.).

e) La pena dell'*ergastolo* viene espiata, *separatamente*, in colonie correzionali a regime speciale. Il tipo di regime interno, all'ingresso del condannato è rigido. Dopo dieci anni di espiazione, esso può essere degradato in *ordinario*; dopo altri dieci anni in *regime mitigato* (art. 126-7 cod. penit.).

f) Nelle *carceri* sono assegnati i condannati a pena superiore a cinque anni. Essi sono detenuti in *celle comuni chiuse*. Il regime di trattamento è di soli due tipi, *comune e rigido*. Le maggiori limitazioni della libertà (per es. quattro colloqui l'anno per il regime comune; due per il regime rigido) rendono questo istituto quello a trattamento più severo. Ed infatti esso è utilizzato per ospitare detenuti particolarmente pericolosi, nonché a ricevere quelli provenienti da altri istituti, colpevoli di gravi violazioni delle regole interne o di reati commessi durante l'esecuzione (art. 130-131 cod. penit.).

g) Alle *colonie educative* sono assegnati i condannati minori di diciotto anni. L'ordinamento della Federazione contempla due categorie di colonie educative: *a regime comune e rafforzato*. All'interno di ciascuna tipologia è attuato un quadruplice regime di trattamento: *rigido, ordinario, agevolato, mitigato*. Nelle colonie il condannato può rimanere fino al 21mo anno di età; in caso di violazioni il condannato, al compimento del 18mo anno, è trasferito in colonia correzionale. Peraltro le regole di trattamento sono, in generale, stabilite in modo non severo qualunque sia il tipo di istituto e di regime, pur conservandosi la gradualità di applicazione. La figura dell'*educatore*

di sezione assume rilievo anche in ordine alla concessione di gratifiche; mentre le punizioni sono applicate dai capi di settore (artt. 132-142 cod. penit.).

Le **regole generali del trattamento penitenziario** per i condannati alla privazione della libertà (artt. 87-119) devono essere lette in riferimento al regime di ciascun istituto di pena e a quello interno per ogni tipologia di istituto.

Ciò posto, con riguardo agli *strumenti di trattamento* di maggior importanza, osserviamo che i contatti con la famiglia e la comunità di origine sono mantenuti attraverso *incontri brevi* (di quattro ore) e *incontri prolungati* (cinque giorni). Il condannato ammesso all'incontro prolungato può vedersi riconoscere dal capo dell'istituto anche il *diritto di convivenza* (limitato ai soli componenti della famiglia, eccezionalmente esteso ad altre persone: art. 89).

L'invio e la ricezione di corrispondenza è libera e senza limiti di quantità; è però previsto il controllo di censura sulle lettere inviate o ricevute (art. 91).

La ricezione di pacchi è commisurata al tipo di regime; nondimeno non subiscono limitazioni i pacchi concernenti cure mediche (art. 90).

Sono consentiti quattro colloqui telefonici all'anno, della durata di 15 minuti (ma non a chi si trovi in regime rigido di espiazione).

Possono essere ricevuti liberamente pacchi contenenti *opere letterarie* acquistate mediante la rete commerciale; ma il detenuto non potrà conservare presso di sé più di dieci esemplari di libri o giornali (art. 95).

È consentito l'ascolto di programmi radiofonici e la visione di spettacoli televisivi nelle ore libere. Nonché l'acquisto da parte del detenuto (o di gruppi di detenuti) di apparecchi radiofonici o televisivi. In ogni locale in uso, compresi quelli di detenzione è prevista l'installazione di filodiffusione (art. 94).

I *permessi* sono concessi dal capo dell'istituto "in considerazione del carattere e gravità del reato, del periodo di pena espia- to, della personalità e del comportamento del condannato" (art. 97). Sono previsti *permessi brevi* (sette giorni) in rela-

zione a *circostanze personali eccezionali*; e *permessi prolungati* per il periodo delle ferie annuali.

Le quote di area abitabile variano (art. 99) a seconda del tipo di istituto e del regime.

Sono previste l'assistenza medico-sanitaria (art. 101); l'istituzione di *case del fanciullo* negli istituti di pena che ospitano detenute con bambini (art. 100).

L'*avviamento al lavoro* è obbligatorio in ciascuna specie di istituto. La retribuzione, per i detenuti che abbiano effettuato la quota mensile, *non può essere inferiore a quella fissata per il lavoro esterno* (art. 105). Dall'ammontare della retribuzione è trattenuta la quarta parte per le spese di alloggio e mantenimento (artt. 99 e 107 cod. penit.).

È previsto anche il conseguimento dell'*istruzione obbligatoria di base* per tutti i condannati di età inferiore a 30 anni. È anche prevista la prosecuzione degli studi fino all'esame finale che attesta il conseguimento dell'istruzione media. Per sostenere gli esami il detenuto viene esentato dal lavoro. Non è invece contemplata l'ammissione all'istruzione superiore. Per i condannati all'ergastolo sono previste forme di *autoistruzione* (art. 112). Sono favorite le *attività artigianali* nonché l'istituzione di *organizzazioni amatoriali* (art. 110-111 cod. penit.).

Assai complesso il sistema premi – punizioni (artt. 113-119) che comprende, per le *violazioni intenzionali*, soprattutto il passaggio da un regime ad altro più severo, come pure il trasferimento ad altro istituto di pena. Come rilevato, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è di genere amministrativo, risultando l'organo competente identificato nella direzione degli istituti di pena. Mentre non è previsto un meccanismo per l'esame del reclamo da parte di un organo giurisdizionale

Le pene militari (Titolo quinto; capi 18-20; artt. 143-171 cod. penit.) rivestono evidentemente notevole rilievo in un società caratterizzata, ancora oggi, da un grande numero di soldati professionisti e con leva obbligatoria di lunga durata.

La pena (non detentiva) della *limitazione nel servizio militare* consiste nel ritardo nell'avanzamento di grado e nella per-

dita di anzianità, oltre che in trattenute sulla retribuzione nella misura indicata dal Tribunale (art. 143). L'attività di recupero sociale viene affidata al comandante dell'unità militare, il quale deve tenere conto della gravità del reato, della personalità del condannato e del suo comportamento nell'adempiere ai suoi obblighi (art. 146).

La pena dell'*arresto*, inflitta al condannato militare viene scontata in celle per condannati militari (oppure in sezioni dei corpi di guardia di guarnigione) in condizioni di ulteriore separazione tra ufficiali e truppa (artt. 149-150).

La più severa pena militare della *consegna in unità disciplinare* viene espiata in battaglioni separati, in seno ai quali il condannato assume il grado e l'uniforme di soldato semplice qualunque fosse il grado e l'incarico in precedenza rivestito (art. 155-6). Peraltro, il regime dei *colloqui* (incontri brevi e prolungati) della *ricezione di pacchi*, nonché quello dell'*acquisto di generi alimentari* risulta assai meno rigido che per i condannati alla privazione della libertà (artt. 158-162 cod. penit.). Obbligatorio il *lavoro* in impianti della stessa unità o in altri impianti militari, mentre l'attività di educazione è affidata al comando dell'unità. Il *regime* di questa specie di sanzione si distingue in *ordinario e mitigato*. La *retribuzione* è accreditata mensilmente e viene corrisposta sulla base del primo livello retributivo del soldato di leva. Il periodo di espiazione della pena non può essere computato in quello del servizio di leva.

Il titolo sesto (capi 21-22; artt. 172-183) regola le procedure di *liberazione dei condannati* al termine dell'espiazione e l'*assistenza ai detenuti liberati dal carcere*.

In questo titolo è anche compresa la *liberazione condizionale anticipata*, rimessa al Tribunale su proposta della direzione dell'Istituto di pena (art. 175). Per i condannati all'*ergastolo*, l'art. 176 prevede che la liberazione anticipata possa essere proposta in assenza di intenzionali violazioni delle regole di condotta negli ultimi tre anni.

L'assistenza ai liberati dal carcere è attuata, dietro segnalazione della direzione, dagli organi di autonomia locale i quali forniscono assistenza anche quanto al reperimento di un alloggio e di un'attività lavorativa. La direzione dell'istituto provvede, ove necessario, a corrispondere un sussidio in denaro, a provvedere per le spese di viaggio, a fornire un idoneo abbigliamento (art. 180).

Il titolo settimo (capo 23; artt. 184-186) regola la procedura di esecuzione della *pena di morte*, che avviene, *non pubblicamente*, mediante fucilazione, separatamente per ciascun condannato in assenza degli altri. Alla esecuzione assistono il procuratore della Repubblica, il rappresentante dell'Istituto di pena e il medico. È previsto che venga informato dell'avvenuta esecuzione uno dei prossimi congiunti; peraltro il corpo non viene consegnato e il luogo di sepoltura non è comunicato.

Il titolo regola anche la *proposizione di domanda di grazia*, prevedendo che, in caso di rifiuto del condannato, essa possa essere avanzata dal direttore dell'istituto correzionale di concerto con il Procuratore della Repubblica.

Il titolo ottavo (capo 24; artt. 187-190) regola la procedura di *controllo sui condannati con la condizionale*. Esso è rimesso agli ispettorati penali-esecutivi il capo dei quali, in caso di violazioni, propone al Tribunale la revoca del beneficio ovvero la proroga del periodo di prova (art. 190).

SOMMARIO

Il lavoro utilizza la traduzione dall'originale del codice penale e del codice dell'esecuzione penale, entrambi di recente approvazione nella Federazione russa. Il commento pone in rilievo la struttura dei due testi normativi, considerandone le norme di maggior rilievo specifico. La legge penale fondamentale della Federazione russa si caratterizza per la cosiddetta *riserva di codice*: nel senso che, tendenzialmente, non

dovranno essere approvate leggi penali speciali a valenza autonoma. Il codice, infatti comprende ampi settori del *diritto penale complementare*, quali il diritto penale commerciale, il diritto penale del lavoro, il diritto penale dell'ambiente, che nell'ordinamento italiano sono regolati da una complessa e non di rado farraginoso normativa speciale. La pluridimensionalità della sanzione, contemplando il codice tredici specie di sanzioni, costituisce altra caratteristica fondamentale, che si riflette sul modello dell'esecuzione penale. La presenza di comuni elementi d'ispirazione, che segna il movimento per la riforma dei codici nei paesi occidentali, ha reso opportuno il confronto con il più recente Progetto di riforma del codice penale italiano.

SUMMARY

The work uses the translation from the original of the criminal code and of the criminal enforcement code, both of recent adoption in the Russian Federation. The comment stresses the structure of both normative texts, considering the rules of the most specific value. The Russian Federation basic penal law is marked out by the so called "*code exclusive power*", in the sense that, basically, no special criminal law is to be approved at autonomous effect. The code in fact, embodies large sectors of the *subsidiary criminal law*, such as the commercial criminal law, the labour criminal law, the environment criminal law, which in the Italian System are regulated by a complex and often farraginous set of special provisions. The sanction multidimensionality, contemplating the code thirteen kinds of sanctions, constitutes a further fundamental characteristic affecting the model of criminal enforcement. The presence of common elements of inspiration, marking the movement for the codes reform in Western countries, made appropriate the comparison with the latest Reform Project of the Italian Criminal Code.

RÉSUMÉ

Le travail utilise la traduction de l'original du code pénal et du code de l'exécution pénale, les deux de récente approbation dans la Fédération russe. Le commentaire met en relief la structure des deux textes normatifs, en considérant les norms de majeur relief spécifique. La loi pénale fondamentale de la Fédération russe se caractérise par ladite *réserve de code*: dans le sens que, fondamentalement, on ne devra pas approuver des lois pénales spéciales en valeur autonome. Le code, en effet, comprend de larges secteurs du *droit pénal complémentaire*, tels que le droit pénal commercial, le droit pénal du travail, le droit pénal de l'environnement, qui dans le Système italien sont réglementés par de

complexes et souvent confuses normes spéciales. La pluridimension de la sanction, vu que le code prévoit treize sortes de sanctions, constitue une autre caractéristique fondamentale, qui se réfléchit sur le modèle de l'exécution pénale. La présence de communs éléments d'inspiration, qui marque le mouvement pour la réforme des codes dans les pays occidentaux, a permis la comparaison avec le plus récent Projet de réforme du code pénal italien.